SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 138° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 3 aprile 1997** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 14 marzo 1997, n. **19.**

Relazione al conto annuale 1996. Comparto Ministeri. Art. 65 del decreto legislativo n. 29/1993.

97A2555

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 89.

Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio e la decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/Pesc del 19 dicembre 1994, sull'esportazione di beni a duplice uso;

Visto l'articolo 45 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, recante delega al Governo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale;

Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996, in materia di autorizzazioni globali all'esportazione di beni a duplice uso;

Vista la legge 27 febbraio 1992, n. 222, recante norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa, dell'interno, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) si intende per «regolamento» il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994;

b) si intende per «decisione» la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994, come modificata dalla decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996.

Art. 2.

Autorizzazione per beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione

1. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento, l'esportazione di beni non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione e nell'elenco di cui all'articolo 3 del presente decreto legislativo può essere subordinata ad autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o della difesa o dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero del commercio con l'estero e comunicata agli altri due Ministeri. Nel caso in cui vengano formulate, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero indice una conferenza di servizi per il loro esame. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni, il Ministero del commercio con l'estero comunica all'esportatore ed al Ministero delle finanze che l'operazione oggetto della richiesta di cui al primo periodo è subordinata ad autorizzazione.

2. Il procedimento di cui al comma 1 può essere modificato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

Elenco integrativo dei beni a duplice uso

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, il divieto di esportazione o l'obbligo dell'autorizzazione all'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione è disposto con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentiti i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.

Art. 4.

Diniego, annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è negata quando l'esportazione non è conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento, l'efficacia dell'autorizzazione può, in casi particolari, essere subordinata al successivo rilascio di una dichiarazione sull'effettivo arrivo dei beni nel Paese di destinazione da parte dell'importatore o di una dichiarazione equipollente sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa esportatrice, ovvero alla presentazione della documentazione prescritta dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

3. L'autorizzazione è annullata, revocata, sospesa o modificata, nel caso in cui l'esportazione autorizzata non risulti più conforme alle condizioni di cui all'allegato III della decisione, ovvero nel caso in cui vengono a mancare i requisiti o non sono rispettate le condizioni di cui al comma 2 e all'articolo 6, paragrafo 2, del rego-

lamento. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Ministero del commercio con l'estero procede al ritiro dell'originale dell'autorizzazione in precedenza rilasciata.

4. Il Ministero del commercio con l'estero può negare l'autorizzazione all'esportazione o sospendere la pronuncia sulla relativa domanda nel caso in cui l'esportatore non rispetti le condizioni previste da precedenti autorizzazioni.

Art. 5.

Comitato consultivo

1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.

2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto è prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.

3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.

4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 6.

Misure di controllo

1. I documenti commerciali riguardanti operazioni di esportazione di beni a duplice uso devono recare gli elementi indicati all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata.

2. L'attività di controllo è svolta dal Ministero del commercio con l'estero, fatte salve le attribuzioni degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato ed al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano al Ministero del commercio con l'estero le notizie rilevanti agli effetti del presente decreto legislativo.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento dell'arrivo a destinazione e dell'uso finale civile del bene esportato, il Ministero del commercio con l'estero può, ai sensi degli articoli 14 e 15 del regolamento, richiedere ai soggetti esportatori la comunicazione di dati, nonché la trasmissione di atti e documenti concernenti operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

4. Nell'espletamento dell'attività di controllo il Ministero del commercio con l'estero può avvalersi, d'intesa con i singoli Ministeri interessati, degli organi di cui al comma 2. La Guardia di finanza agisce secondo le norme e con le facoltà di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Il Ministero del commercio con l'estero può, inoltre, richiedere al Ministero degli affari esteri il compimento, da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, degli atti rientranti nelle loro competenze.

Art. 7.

Sanzioni

1. Chiunque effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false, ovvero con autorizzazione divenuta inefficace ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque svolge le operazioni di esportazione di beni a duplice uso in difformità degli obblighi previsti dalle autorizzazioni, è punito con la reclusione da due a quattro anni o con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.

3. Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni.

4. L'esportatore di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione che non fornisce, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, al Ministero del commercio con l'estero le prescritte informazioni è punito con la pena dell'arresto fino a due anni.

5. L'esportatore che omette di indicare sui documenti commerciali gli elementi previsti dall'articolo 6, comma 1, ovvero che non conserva, per i tre anni successivi alle esportazioni, i documenti di legge è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. Alla stessa sanzione è assoggettato colui il quale non effettua la comunicazione di dati, ovvero la trasmissione di atti e documenti di cui all'articolo 6, comma 3.

Art. 8.

Trasferimento di beni a duplice uso dal territorio nazionale verso altro Stato membro dell'Unione europea

1. Nel periodo transitorio di cui all'articolo 19 del regolamento, il trasferimento di un bene a duplice uso verso altro Stato membro dell'Unione europea è subordinato ad autorizzazione, se sussistono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera *a)*, del regolamento.

Art. 9.

Autorità competente

1. L'autorità incaricata della applicazione del presente decreto legislativo è il Ministero del commercio con l'estero, che provvede al rilascio delle autorizzazioni all'esportazione di beni a duplice uso.

2. Le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, nonché le altre disposizioni di attuazione del presente decreto legislativo, sono stabilite con decreto del Ministro del commercio con l'estero, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni relative all'esportazione di beni a duplice uso si applicano anche alle operazioni di transito diverse dal semplice attraversamento del territorio dell'Unione europea.

2. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 9, comma 2, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni specifiche sono disciplinate dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

3. Fino alla emanazione del decreto del Ministro del commercio con l'estero previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le autorizzazioni generali continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 19 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993, come modificato dai decreti del Ministro del commercio con l'estero in data 27 aprile 1994 e in data 20 giugno 1995, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994 e n. 158 dell'8 luglio 1995.

4. Fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, i pareri previsti dall'articolo 5, comma 2, sono emessi dal Comitato costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

5. Per le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero del commercio con l'estero valuta la necessità che il titolare della autorizzazione fornisca con ogni mezzo la prova dell'effettivo arrivo al Paese di destinazione dei beni oggetto dell'esportazione.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 4, è abrogata la legge 27 febbraio 1992, n. 222, fatta eccezione per gli articoli 4, comma 3, e 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— La decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC del 19 dicembre 1994, reca azione cumune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3. del Trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1994. L'art. 45 così recita:

«Art. 45 *(Prodotti a doppio uso militare e civile: criteri di delega).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per dare attuazione al regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio ed alla decisione del consiglio dell'unione europea n. 94/942/PESC, sull'esportazione di prodotti a duplice uso, e per assicurare, anche mediante norme di riforma della legge 27 febbraio 1992, n. 222, l'armonizzazione ed il coordinamento della normativa nazionale.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto delle esposizioni contenute nell'articolo 3 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) semplificare e snellire i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 27 febbraio 1992, n. 222, ivi compresi quelli volti al rilascio delle autorizzazioni globali, generali o specifiche; definire forme semplificate o sostitutive dell'autorizzazione per l'esportazione dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco previsto dall'allegato I alla decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 94/942/PESC, in ordine ai quali il Ministero del commercio con l'estero abbia disposto, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio; prevedere le ipotesi e le procedure per il diniego di autorizzazione all'esportazione nonché per la revoca, per l'annullamento, per la sospensione e per la modifica della stessa;

b) razionalizzare le competenze delle amministrazioni interessate con particolare riguardo all'attività di coordinamento, di istruttoria e di controllo attraverso il rafforzamento delle funzioni ispettive e di verifica; procedere alla revisione della composizione del comitato consultivo e del comitato tecnico di cui alla legge 27 febbraio 1992, n. 222, e delle modalità di rilascio dei relativi pareri, ulteriormente definendo le rispettive competenze;

c) prevedere efficaci misure di controllo sull'attività degli esportatori attraverso la conservazione dei registri e dei documenti commerciali per un periodo non inferiore a tre anni, consentendo l'accesso presso gli uffici e gli stabilimenti degli esportatori, e assoggettando l'esportazione di prodotti e tecnologie particolarmente sensibili ai controlli di arrivo a destinazione e alla prova dell'uso finale civile, attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze consolari all'estero e in conformità alle indicazioni previste dalla legislazione vigente in materia di controllo delle esportazioni;

d) ridefinire le disposizioni sanzionatorie finali nei limiti edittali già previsti dalla legislazione vigente al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell'infrazione.

3. La concessione delle formalità semplificate, prevista dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, è disciplinata con decreto del Ministro del commercio con l'estero.».

— La legge 27 febbraio 1992, n. 222, reca norme sul controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia.

Note all'art. 1:

— Per il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio 19 dicembre 1994 e per la decisione 94/942/PESC del Consiglio del 19 dicembre 1994 ved. note alle premesse.

— La decisione 96/613/PESC del Consiglio del 22 ottobre 1996, modifica la decisione 94/942/PESC relativa all'azione cumune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

Note all'art. 2:

— L'art. 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994 così recitano:

«1. L'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC dev'essere subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione non appena l'esportatore è informato dalle sue autorità che detti beni sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a contribuire allo sviluppo, alla produzione, al maneggio, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o allo sviluppo, alla produzione, al mantenimento o alla conservazione di missili atti a portare tali armi, coperte dai corrispondenti regimi di non proliferazione.

2. L'esportatore, se ha conoscenza che i beni in questione sono destinati, in tutto o in parte, a una delle finalità di cui al paragrafo 1, deve informarne le sue autorità, che decidano in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 reca disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17, comma 2, così recita:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca interventi correttivi di finanza pubblica. L'art. 2, comma 9, così recita:

«9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

Nota all'art. 3:

— L'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, così recita: «1. Al fine di perseguire in modo efficace gli obiettivi del presente regolamento in materia di

controllo delle esportazioni uno Stato membro può vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione 94/942/PESC».

Nota all'art. 4:

— L'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, così recita: «2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale e/o la riesportazione dei beni».

Note all'art. 5:

— Per il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, ved. note alle premesse.

— L'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, così recita: «1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:

a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della decisione 94/942/PESC;

b) un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;

c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'art. 5».

— Per l'art. 6, paragrafo 2, ved. nota all'art. 4.

Note all'art. 6:

— Gli articoli 14 e 15, del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, così recitano:

«Art. 14. — 1. Gli esportatori devono tenere registri commerciali o estratti dettagliati delle loro attività, secondo la prassi in vigore nello Stato membro rispettivo. Tali registri o estratti devono contenere in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono gli elementi necessari per determinare:

- la designazione dei beni a duplice uso;
- la quantità dei beni a duplice uso;
- il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario;
- qualora siano conosciuti, l'utilizzazione finale e l'utilizzatore finale dei beni a duplice uso.

2. I registri o gli estratti e i documenti di cui al paragrafo 1 devono essere conservati per per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1. Essi devono essere presentati su richiesta delle autorità competenti».

«Art. 15. — Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ogni Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

a) di raccogliere informazioni su qualsiasi ordine o operazione riguardante beni a duplice uso;

b) di verificare la corretta applicazione dei controlli, segnatamente accedendo ai locali nei quali ha luogo l'attività professionale delle persone che effettuano un'operazione di esportazione».

Il decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, reca istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. L'art. 51, modificato, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita:

«Art. 51 *(Attribuzioni e poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto).* — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto controllano le dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e provvedono all'accertamento e alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione delle operazioni e alla tenuta della contabilità e degli altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse e alla presentazione del rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacità operativa degli uffici stessi.

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai sensi dell'art. 52;

2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso di scritturazione, o per fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del numero 7) del presente comma, ovvero rilevate a norma dell'articolo 52, ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;

3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e professioni, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei confronti di loro clienti e fornitori;

4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse;.

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica e agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio e all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1938, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali;

6-*bis)* richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi dei conti correnti postali, ai libretti di deposito e ai buoni postali fruttiferi, copia

dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati e notizie di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti — negli stessi casi e con le medesime modalità — con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio *precedente*.

Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fissando per l'adempimento un termine non inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al n. 7), non inferiore a sessanta *giorni*. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi dal competente ispettore compartimentale. Si applicano le disposizioni dell'art. 52 *del decreto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni».

— L'art. 52, modificato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recita:

«Art. 52 *(Accessi, ispezioni e verifiche)*. — Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento dell'imposta e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione, è necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.

L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni delle norme del presente decreto, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni.

E in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'art. 103 del codice di procedura penale.

L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione.

Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia.

I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.

In deroga alle disposizioni del settimo comma gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non è esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del quinto comma.

Gli uffici della imposta sul valore aggiunto hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 51 allo scopo, di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relativi ai conti la cui *copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso* art. 51 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza dei dati e notizie, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

— Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, reca disposizioni in materia di accertameno delle imposte sui redditi. L'art. 32 modificato, da ultimo, con legge 28 dicembre 1995, n. 549, così recita:

«Art. 32 *(Poteri degli uffici)*. — Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rapresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente alle operazioni annotate nei conti, la cui copia sia stata acquisita a norma del n. 7), o rilevate a norma dell'art. 33, secondo e terzo comma. I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario, i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, compresi i documenti di cui al successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili secondo le disposizioni del titolo III può essere richiesta anche l'esibizione dei bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie. L'ufficio può estrarne copia ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla ricezione. Non possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;

4) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati;

5) richiedere agli organi e alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ovvero attività di gestione e intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono

essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non si applica all'Istituto centrale di statistica, agli ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7), all'amministrazione postale, alle aziende e istituti di credito, per quanto riguarda i rapporti con i clienti inerenti o connessi all'attività di raccolta del risparmio o all'esercizio del credito effettuati ai sensi della legge 7 marzo 1958, n. 141;

6) richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l'attestazione di conformità all'originale, devono essere rilasciate gratuitamente;

6-*bis*) richiedere, previa autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende o istituti di credito, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario nazionale o straniero, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;

7) richiedere, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante di zona, alle aziende e istituti di credito per quanto riguarda i rapporti con i clienti e all'amministrazione postale per quanto attiene ai dati relativi ai servizi di conti correnti postali, ai libretti di deposito ed ai buoni postali fruttiferi, copia dei conti intrattenuti con il contribuente con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi; ulteriori dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi agli stessi conti possono essere richiesti con l'invio alle aziende e istituti di credito e all'amministrazione postale di questionari redatti su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta nei confronti di clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo nominativamente indicati;

8-*bis*) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi.

Gli inviti e le richieste di cui al presente articolo devono essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data di notifica decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore a quindici giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a sessanta giorni. Il termine può essere prorogato per un periodo di trenta giorni su istanza dell'azienda o istituto di credito, per giustificati motivi, dal competente ispettore compartimentale».

— L'art. 33, modificato, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, così recita:

«Art. 33 (*Accessi, ispezioni e verifiche*). — Per la esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Gli uffici delle imposte hanno facoltà di disporre l'accesso di propri impiegati muniti di apposita autorizzazione presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie relative ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma del n. 7) dello stesso art. 32 e non trasmessa entro il termine previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo scopo di rilevare direttamente la completezza o la esattezza, allorché l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio, dei dati e notizie contenuti nella copia dei conti trasmessa, rispetto a tutti i rapporti intrattenuti dal contribuente con la azienda o istituto di credito o l'amministrazione postale.

La Guardia di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma. Essa inoltre, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in relazione alle norme che disciplinano il segreto, utilizza e trasmette agli uffici delle imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziari.

Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici finanziari saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche tra la direzione generale delle impote dirette e il comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici e comandi territoriali.

Gli uffici finanziari e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, si devono dare immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione può richiedere all'organo che sta eseguendo la ispezione o la verifica l'esecuzione di specifici controlli e l'acquisizione di specifici elementi e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente già eseguiti o gli elementi eventualmente già acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti.

Gli accessi presso le aziende e istituti di credito e l'amministrazione postale debbono essere eseguiti, previa autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte dirette ovvero per la Guardia di finanza, dal comandante di zona, da funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse è data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali».

Nota all'art. 7:

— Per l'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio del 19 dicembre 1994, ved. note all'art. 2.

Nota all'art. 8:

L'art. 19 del regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio 19 dicembre 1994, così recita:

«Art. 19. — 1. Per un periodo transitorio, si applicano le seguenti disposizioni alle spedizioni di beni a duplice uso da uno Stato membro all'altro:

a) per i beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione n. 94/942/PESC, i relativi documenti commerciali devono indicare chiaramente che essi sono soggetti a controllo in caso di esportazione dalla Comunità;

b) per i beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato IV della decisione n. 94/942/PESC, tutti gli Stati membri esigono delle autorizzazioni che non potranno in nessun caso essere delle autorizzazioni generali.

2. I documenti e i registri relativi alle spedizioni di beni a duplice uso il cui elenco è pubblicato nell'allegato I della decisione numero 94/942/PESC devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale l'operazione ha avuto luogo e devono essere presentati alle autorità competenti su richiesta. La persona fisica o giuridica che intraprende degli scambi intracomunitari di beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione n. 94/942/PESC è tenuta a dichiarare alle autorità

competenti, anteriormente o nel termine di trenta giorni dalla prima operazione di questo tipo, il suo nome e l'indirizzo presse il quale i documenti e i registri di cui sopra possono essere ispezionati.

3. *a)* Uno Stato membro può imporre un'autorizzazione per il trasferimento di un bene a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:

all'operatore consta che la destinazione finale del bene in questione si trova al di fuori della Comunità, e

l'esportazione dei beni verso detta destinazione è soggetta ad autorizzazione in forza degli articoli 3, 4 o 5, e

i beni non devono essere sottoposti a trasformazione o a lavorazione ai sensi dell'art. 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale vengono trasferiti;

b) l'autorizzazione di trasferimento dev'essere richiesta nello Stato membro dal quale è stato trasferito il bene a duplice uso;

c) lo Stato membro che adotta una tale regolamentazione informa immediatamente gli altri Stati membri e la commissione delle disposizioni che ha adottato in conformità all'art. 13.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'effettuazione di controlli alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente dei controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio delle Comunità.

5. La necessità delle disposizioni previste dal presente articolo è riesaminata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso avere come conseguenza che le spedizioni da uno Stato membro ad un altro di un determinato bene siano subordinate a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso bene verso paesi terzi».

Nota all'art. 9:

— Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, ved. note all'art. 2. L'art. 17 così recita:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata invigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono, recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 10:

— Per la legge 27 febbraio 1992, n. 222, ved. note alle premesse. Gli articoli 6, 7 e 8 così recitano:

«Art. 6 *(Presentazione delle domande di autorizzazione)*. — 1. Le domande di autorizzazione, sottoscritte dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, devono essere presentate al Ministro del commercio con l'estero, secondo modalità fissate dallo stesso Ministro con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241».

«Art. 7 *(Attività istruttoria)*. — 1. Il Ministero del commercio con l'estero effettua l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8. A tal fine, accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al comitato consultivo di cui all'art. 5, salvo i casi previsti dall'art. 2, commi 1 e 2.

2. Il comitato consultivo, accertata la coerenza delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive e gli atti emanati dal comitato interministeriale indicato all'art. 4, esprime il proprio parere al Ministro del commercio con l'estero.

3. Il Ministro del commercio con l'estero, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del comitato consultivo.

4. Il Ministro del commercio con l'estero, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, può avvalersi per l'espletamento dell'istruttoria sia di esperti comandati da altre amministrazioni pubbliche sia, previa stipula di contratti di diritto privato, di altri esperti».

«Art. 8 *(Rilascio delle autorizzazioni specifiche)*. — 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5, autorizza l'esportazione, definitiva o temporanea, ed il transito dei prodotti e delle tecnologie di cui all'art. 1, comma 2. L'eventuale diniego di autorizzazione deve essere espresso e motivato. In caso di pareri espressi ai sensi dell'art. 5, comma 3, il Ministro del commercio con l'estero può rilasciare l'autorizzazione conformandosi al parere originariamente espresso.

2. [Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione senza che questa sia stata rilasciata o che sia stata comunicata al richiedente alcuna decisione, l'interessato può rivolgersi, tramite il Ministro del commercio con l'estero, al CISD che, entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, adotta la decisione definitiva].

3. Ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 1, l'esportazione non necessita di quella prevista dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

4. La riconsegna al proprietario di prodotti già esportati ai sensi della presente legge, importati per manutenzione o riparazione, non è soggetta a nuova autorizzazione ma deve essere comunicata al Ministro del commercio con l'estero, precisando il riferimento alla autorizzazione originaria. Nel caso di manutenzioni o riparazioni che modifichino l'uso finale dei prodotti rispetto a quanto precedentemente autorizzato, è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione, secondo le procedure ed i principi stabiliti dalla presente legge».

— Per la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ved. note alle premesse.

— Per l'art. 45, comma 3, ved. note alle premesse.

— Per la legge 27 febbraio 1992, n. 222, ved. note alle premesse. L'art. 5 così recita:

«Art. 5 *(Comitato consultivo)*. — 1. È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero il comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, di seguito denominato "comitato consultivo".

2. Il comitato consultivo esprime pareri al Ministro del commercio con l'estero, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8. Il parere deve essere reso entro novanta giorni dalla richiesta, salvo quanto previsto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il comitato consultivo può dichiarare che pareri espressi riguardo a singole autorizzazioni siano validi per operazioni successive di natura simile o analoga a quella per la quale erano stati originariamente espressi.

4. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri, uno dei quali svolge funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, uno dei quali svolge funzioni di segretario, e da un rappresen-

tante ciascuno per i Ministeri della difesa, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle finanze e del tesoro. Il comitato viene rinnovato ogni tre anni.

5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di designazioni formulate dalle amministrazioni di provenienza nomina i membri del comitato consultivo e i loro supplenti.

6. Il comitato consultivo si avvale della consulenza tecnica di quattro esperti nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il comitato consultivo può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti desinati per esigenze particolari dallo stesso presidente, sentito il parere degli altri membri, e da nominare con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

7. Il comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. Per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 è necessaria la presenza di tutti i suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti».

— Per la legge 27 febbraio 1992, n. 222, ved. note alle premesse. Gli articoli 4, comma 3, e 15 così recitano:

«Art. 4, comma 3. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185».

«Art. 15 *(Aumento delle sanzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185)*. — 1. L'entità minima delle multe previste dagli articoli 23, 24 e 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è elevata a cinquanta milioni di lire».

97G0115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di lire 5.474.100 di cui all'ordinanza n. 1267/FPC del 19 novembre 1987 concernente interventi diretti al ripristino dei danni nei territori della provincia di Lucca colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'agosto 1987. (Ordinanza n. 2518).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1267/FPC del 19 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 1° dicembre 1987, con la quale e stata assegnata alla regione Toscana la somma di lire 4.621.000.000 per assicurare aprile interventi urgenti diretti al ripristino dei danni nei territori della provincia di Lucca a seguito della alluvione avvenuta nella Garfagnana il 25 agosto 1987;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 5.474.100;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 5.474.100 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1267/FPC del 19 novembre 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2499

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 603.472.130 di cui all'ordinanza n. 1931/FPC del 4 giugno 1990 concernente disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2519).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 14 giugno 1990, con la quale è stata assegnata la somma di lirer 6.320.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Toscana;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 603.472.130;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 603.472.130 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1931/FPC del 4 giugno 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2498

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 281.000.000 di cui all'ordinanza n. 1893/FPC del 4 aprile 1990 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Firenze. (Ordinanza n. 2520).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1893 del 4 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1990, concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Firenze, con la quale è stata disposta l'assegnazione di lire 2 miliardi a favore del comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 281.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di lire 281 milioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1893/FPC del 4 aprile 1990, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2497

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 93.963.000 di cui all'ordinanza n. 1060/FPC/ZA del 14 luglio 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2521).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1060/FPC/ZA del 14 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 1987, concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana, con la quale è stata disposta l'assegnazione di L. 4.200.000.000 a favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara da utilizzare nei comuni di Zeri e Comano;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 93.963.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 93.963.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1060/FPC/ZA del 14 luglio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2496

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 20.691.000 di cui all'ordinanza n. 896/FPC/ZA del 9 febbraio 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cortona in provincia di Arezzo, località Le Celle. (Ordinanza 2522).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 896/FPC/ZA del 9 febbraio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 18 febbraio 1987, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cortona in provincia di Arezzo, località «Le Celle», con la quale e stato assegnato un contributo speciale di lire 3.000.000.000 a favore del comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di lire 20.692.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di lire 20.691.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 896/FPC/ZA del 9 febbraio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2495

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 81.650.000 di cui all'ordinanza n. 998/FPC/ZA del 3 giugno 1987 concernente il completamento degli interventi diretti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nel comune di Impruneta in provincia di Firenze. (Ordinanza n. 2523).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 998/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987, con la quale è stata assegnata la somma di L. 3.000.000.000 a favore del comune di Impruneta per assicurare gli interventi urgenti volti ad eliminare la situazione di rischio connessa alle condizioni del suolo nel comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di L. 816.500.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 81.650.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 998/FPC/ZA del 3 giugno 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2493

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca dell'ordinanza n. 995/FPC/ZA del 3 giugno 1987 concernente interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana (comune di Gavorrano) e del decreto ministeriale n. 470 del 12 aprile 1991. (Ordinanza n. 2524).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 995/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 16 giugno 1987, con la quale è stata assegnata la somma di lire un miliardo alla regione Toscana per eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo in alcune località del comune di Gavorrano (Grosseto),

Visto il decreto ministeriale n. 470 di repertorio del 12 aprile 1991 con il quale è stato assegnato alla predetta regione per il completamento degli interventi disposti dall'ordinanza n. 995/1987 l'ulteriore somma di lire 425 milioni;

Considerato che il sopra citato decreto disponeva che la consegna dei lavori dovesse essere effettuata entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto medesimo;

Vista la notifica effettuata da parte del Dipartimento della protezione civile con nota n. 43914/OO.PP. del 14 aprile 1991;

Considerato, altresì, che il decreto n. 470/1991 prevede che l'inadempienza, non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, può comportare la decadenza del provvedimento con recupero delle somme assegnate;

Tenuto conto del notevole tempo trascorso senza che i lavori siano stati appaltati, per cui sono venuti meno i presupposti che hanno giustificato l'emanazione dei suddetti provvedimenti;

Considerato, altresì, che nessuna richiesta di fondi è stata avanzata e che la somma di L. 1.425.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa sono revocati l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 995/FPC/ZA del 3 giugno 1987 e il decreto n. 470 del 12 aprile 1991.

2. La somma di L. 1.425.000.000 assegnata alla regione Toscana per interventi relativi a dissesti idrogeologici nel comune di Gavorrano (Grosseto) è utiliz-

zata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2494

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 5.440.000.000 di cui al decreto n. 804 del 12 settembre 1987 concernente disposizioni in materia di calamità naturali. (Ordinanza n. 2525).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 804 del 12 settembre 1987, con il quale in attuazione del disposto di cui all'art. 3, comma 17, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente disposizioni in materia di calamità naturali, è stata assegnata al comune di Montecalvo Irpino la somma di L. 6.000.000.000;

Tenuto conto che alla data odierna risultano pervenute richieste per L. 560.000.000;

Considerato, altresì, che la somma di lire 5.440.000.000 risulta disponibile sul capitolo 7591 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 5.440.000.000 di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 804 del 12 settembre 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2558

ORDINANZA 26 marzo 1997.

Revoca della somma di lire 9,7 miliardi di cui all'ordinanza n. 1470/FPC del 24 giugno 1988 concernente interventi volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 9 e 10 novembre 1987 nel comune di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli. (Ordinanza n. 2526).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1470/FPC del 24 maggio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 30 maggio 1988, concernente interventi volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 9 e 10 novembre 1987 nel comune di Castellammare di Stabia con la quale sono stati stanziati lire 12 miliardi, di cui lire 1,3 miliardi per opere di somma urgenza, lire 1 miliardo per la sostituzione di condotte danneggiate e lire 9,7 miliardi per sistemazione rivi;

Tenuto conto che alla data odierna non sono state avanzate richieste di trasferimento di fondi per l'importo di lire 9,7 miliardi relativo alla sistemazione dei rivi e che tale somma è disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che, anche a seguito di verifiche effettuate dal Dipartimento della protezione civile, le opere di sistemazione dei rivi non sono strettamente necessarie per come progettate dal comune di Castellammare di Stabia e che sull'elaborato progettuale devono ancora essere acquisiti detti pareri preventivi;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di lire 9,7 miliardi di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1470/FPC del 24 maggio 1988.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2500

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca della somma di L. 400.000.000 di cui all'ordinanza n. 1085/FPC del 27 luglio 1987 concernente interventi diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune di Massarosa. (Ordinanza n. 2547).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1085/FPC del 27 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 1987, con la quale è stata assegnata al comune di Massarosa (Lucca) la somma di L. 2.900.000.000 per assicurare gli interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nel comune stesso;

Tenuto conto che alla data odierna risultano ultimati gli interventi sui quali è stata realizzata complessivamente un'economia di lire 400.000.000;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7584 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzati in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di L. 400.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1085/FPC del 27 luglio 1987, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2559

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca del finanziamento di L. 1.700.000.000 di cui all'ordinanza n. 1033/FPC del 25 giugno 1987 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Toscana. (Ordinanza n. 2548).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1033 del 25 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 1987, con la quale è stata assegnata la somma di L. 1.700.000.000 a favore della regione Toscana per assicurare gli interventi urgenti diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella medesima regione;

Tenuto conto che alla data odierna non risultano pervenute richieste tendenti ad ottenere il finanziamento concesso;

Considerato, altresì, che tale somma risulta disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzati in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocato il finanziamento di L. 1.700.000.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1033/FPC del 25 giugno 1987.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2560

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca del finanziamento di L. 17.245.000 di cui all'ordinanza n. 1438/FPC del 12 aprile 1988 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Lucca. (Ordinanza n. 2549).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1438/FPC del 12 aprile 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 1988, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel territorio del comune di Lucca, con la quale è stata disposta l'assegnazione di lire 1.200.000.000 a favore del comune stesso;

Considerato che il comune di Lucca ha segnalato un'economia di lire 17.245.000 e che tale somma è disponibile sul capitolo 7588 della Rubrica 6 dello stato di prvisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzati in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa è revocata la somma di lire 17.245.000 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1438/FPC del 12 aprile 1988, in quanto non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2561

ORDINANZA 27 marzo 1997.

Revoca dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1852/FPC del 30 dicembre 1989 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Procida. (Ordinanza n. 2552).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1852 del 30 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1990, con la quale è stata assegnata la somma di lire 250 milioni alla regione Campania per eliminare le situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Procida (Napoli);

Considerato che, alla data odierna, non sono state avanzate da parte della regione Campania richieste di trasferimento di fondi;

Considerato, pertanto, che la somma di lire 250 milioni risulta disponibile sul capitolo 7615 della Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate,

in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni indicate in premessa l'ordinanza n. 1852/FPC datata 30 dicembre 1989 del Ministro per il coordinamento dlla protezione civile, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1990, è revocata.

Art. 2.

La somma di lire 250 milioni assegnata alla regione Campania per interventi relativi a dissesti idrogeologici nel comune di Procida (Napoli) è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A2562

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1997, n. 90.

Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996. n. 3-7773/U.C.L.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

Art. 2.

1. Le entrate derivanti dalla riscossione delle maggiorazioni dei canoni disposte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei predetti canoni rispetto alle misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, sono versate sull'apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonché per essere utilizzate per le finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni così risultante, è incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.

3. Con le stesse modalità si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) prevede che: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge».

Note alle premesse:

— Per il testo del comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), è il seguente:

«Art. 35. — Le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti:

per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire duecento;

se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento;

per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due;

per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici.

La forza motrice nominale è calcolata in base alla differenza di livello fra i due poli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore.

Il canone è regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno.

In nessun caso il canone è inferiore a lire dodici».

— Per il testo dell'intero art. 18 della citata legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 36/1994 è il seguente:

«Art. 18 *(Canoni per le utenze di acqua pubblica).* — 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1° gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla metà se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda;

b) per ogni ettaro per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640;

c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni;

d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a cielo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera;

e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000;

f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. È abrogato l'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni;

g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000.

2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale.

3. È istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonché alle finalità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989.

4. A far data dal 1° gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dalla medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalità di cui alla presente legge.

6. È abrogato il comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: "Le maggiori risorse" fino a: "delle sostanze disperse." sono soppresse».

— La legge n. 183/1989 reca: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo».

97G0122

DECRETO 17 marzo 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di gennaio 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di gennaio 1997;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.528,079
Marco tedesco	»	976,757
Franco francese	»	289,427
Fiorino olandese	»	869,777
Franco belga	»	47,378
Lira sterlina	»	2.601,018
Lira irlandese	»	2.557,772
Corona danese	»	256,111
Dracma greca	»	6,234
ECU	»	1.896,056
Dollaro canadese	»	1.162,075
Yen giapponese	»	13,298
Franco svizzero	»	1.126,312
Scellino austriaco	»	138,829
Corona norvegese	»	243,017
Corona svedese	»	222,059
Marco finlandese	»	328,369
Escudo portoghese	»	9,772
Peseta spagnola	»	11,635
Dollaro australiano	»	1.218,343

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di gennaio 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,329
Albania:		
Lek	»	14,347
Algeria:		
Dinaro algerino	»	27,462
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,007
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	874,191
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	417,229
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.564,989
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	874,191
Azerbaigian:		
Manat	»	0,372
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.564,802
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.150,441
Bangladesh:		
Taka	»	36,741
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	778,005
Belize:		
Dollaro Belize	»	782,401
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.564,802
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	43,622
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,056
Birmania:		
Kyat	»	257,882
Bolivia:		
Boliviano	»	301,031
Botswana:		
Pula	»	431,417
Brasile:		
Real	»	1.495,203

Brunei:		
Dollaro Brunei	Lit.	1.113,243
Bulgaria:		
Lev	»	2,378
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,719
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,680
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,859
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	579,556
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.889,401
Cile:		
Peso cileno	»	3,369
Cina:		
Renmimbi	»	188,626
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.243,556
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,522
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,866
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,900
Corea del Nord:		
Won Nord	»	727,814
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,836
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,143
Croazia:		
Kuna Croazia	»	274,821
Cuba:		
Peso cubano	»	82.358
Dominicana:		
Peso dominicano	»	111,143
Ecuador:		
Sucre	»	0,426
Egitto:		
Lira egiziana	»	462,458
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	178,792
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	426,052
Estonia:		
Corona Estonia	»	122,439
Etiopia:		
Birr	Lit.	251,052
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.587,570
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.116,055
Filippine:		
Peso filippino	»	59,441
Gambia:		
Dalasi	»	155,362
Ghana:		
Cedi	»	0,898
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	45,982
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.587,570
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,780
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.207,055
Guatemala:		
Quetzal	»	258,708
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,066
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,556
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,153
Haiti:		
Gourde	»	98,924
Honduras:		
Lempira	»	122,880
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	202,169
India:		
Rupia indiana	»	43,622
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,660
Iran:		
Rial iraniano	»	0,521
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.930,465
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,950
Israele:		
Shekel	»	477,797
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	299,419

Kazakistan:
Tenge Kazakistan .... Lit. 20,743
Kenya:
Scellino keniota .... » 28,324
Kuwait:
Dinaro Kuwait » 5.200,426
Laos:
New Kip » 1,700
Lesotho:
Maluti » 337,445
Lettonia Latvia:
Nuovo Lat » 2.783,739
Libano:
Lira libanese » 1,011
Liberia:
Liberian dollaro » 1.564,802
Libia:
Dinaro libico » 4.401,693
Lituania:
Lita Lituania » 391,200
Macao:
Pataca » 195,710
Macedonia:
Dinaro .... » 36,822
Madagascar:
Franco Rep. malgascia » 0,383
Malawi:
Kwacha » 102,280
Malaysia:
Ringgit » 627,934
Maldive:
Rufiya » 132,948
Malta:
Lira maltese .... » 4.4221,810
Marocco:
Dirham Marocco .... » 174,013
Mauritania:
Ouguiya .... » 11,043
Mauritius:
Rupia Mauritius » 78,699
Messico:
Peso messicano » 199,687
Moldavia:
Leu Moldavia » 334,991
Mongolia:
Tugrik » 3,353
Mozambico:
Metical » 0,140
Nepal:
Rupia nepalese » 27,493

Nicaragua:
Cordoba oro .... Lit. 174,955
Nigeria:
Naira .... » 71,127
Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese .... » 1.096,779
Oman:
Rial Oman .... » 4.064,626
Pakistan:
Rupia pakistana .... » 38,933
Panama:
Balboa .... » 1.564,802
Papua Nuova Guinea:
Kina .... » 1.151,934
Paraguay:
Guarani .... » 0,738
Perù:
New Sol .... » 597,685
Polinesia francese:
Franco C.F.P. .... » 15,950
Polonia:
Zloty .... » 534,329
Qatar:
Riyal Qatar .... » 429,972
Repubblica Ceca:
Corona Ceca .... » 56,978
Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca .... » 48,636
Romania:
Leu .... » 0,317
Russia:
Rublo Russia (M.) .... » 0,279
Rwanda:
Franco Ruanda .... » 4,605
Salomone Isole:
Dollaro Salomone .... » 430,848
Sant'Elena:
Lira S. Elena .... » 2.587,570
São Tomè:
Dobra .... » 0,656
Seychelles:
Rupia Seychelles .... » 306,392
Sierra Leone:
Leone .... » 2,086
Singapore:
Dollaro Singapore .... » 1.113,243
Siria:
Lira siriana .... » 36,985
Slovenia:
Tallero Slovenia .... » 10,835

Somalia:		
Scellino somalo	Lit.	0,597
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,338
Sud Africa:		
Rand	»	337,445
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	10,704
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,816
Swaziland:		
Lilangeni	»	337,445
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,485
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,570
Thailandia:		
Baht	»	60,826
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.282,300
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	253,274
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.533,939
Turchia:		
Lira turca	»	0,013
Ucraina:		
Hryvnia	»	828,935
Uganda:		
New scellino	»	1,499
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,439
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	178,457
Vanuatu:		
Vatu	»	13,941
Venezuela:		
Bolivar	»	3,289
Vietnam:		
Dong	»	0,140
Western Samoa:		
Taia	»	640,306
Yemen Repubblica:		
Rial	»	12,036
Zaire:		
New Zaire	»	0,043
Zambia:		
Kwacha	»	1,209
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	143,788

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1997

Il Ministro: VISCO

97A2567

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze in data 3 febbraio 1997 (dalle ore 10,45 alle ore 12,15) per la partecipazione del personale ad assemblea straordinaria, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze è accertato in data 3 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2568

DECRETO 19 marzo 1997.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Reggio Calabria della direzione regionale delle entrate per la Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata di Reggio Calabria della direzione regionale delle entrate per la Calabria in data 8 febbraio 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata di Reggio Calabria della direzione regionale delle entrate per la Calabria è accertato in data 8 febbraio 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A2569

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 febbraio 1997, n. 91.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale. Recepimento della direttiva 96/11/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572;

Vista la direttiva 96/11/CE della Commissione del 5 marzo 1996 recante modifica della direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

Ritenuto di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva sopra citata;

Ritenuto altresì di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del sopra citato decreto ministeriale 21 marzo 1973;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Ritenuto di dover prevedere la clausola di mutuo riconoscimento al fine di garantire la libera circolazione degli imballaggi, recipienti e utensili destinati a venire a contatto con gli alimenti o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e di quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 3 gennaio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 21 marzo 1973, aggiornato da ultimo con il decreto 24 settembre 1996, n. 572, è modificato come segue:

A) L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, è modificato come segue:

«*1.* A decorrere dal 1° gennaio 2002 solo i monomeri e le altre sostanze di partenza, riportati nella sezione *A* dell'allegato I, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica, fatte salve le restrizioni indicate».

B) All'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella sezione *A* sono aggiunti i seguenti monomeri ed altre sostanze di partenza:

Numero PM/REF.	Numero CAS	NOME	RESTRIZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)
19460	000050-21-5	Acido lattico	
19480	002146-71-6	Laurato di vinile	
23651	025322-69-4	Polipropilenglicole	

2) nella sezione *B* sono soppresse le sostanze indicate di seguito:

Numero PM/REF.	Numero CAS	NOME	RESTRIZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)
11050	001070-70-8	Diacrilato di 1,4-butandiolo	
11180	017831-71-9	Diacrilato di tetraetilenglicole	
11195	068901-05-3	Diacrilato di tripropilenglicole	
11520	002918-23-2	Acrilato di 2-idrossisopropile (= acrilato di 2-idrossi-1-metiletile)	
11695	003121-61-7	Acrilato di 2-metossietile	
11740	010095-13-3	Monoacrilato di 1,3-butandiolo	
11770	002478-10-6	Monoacrilato di 1,4-butandiolo	
12055	094160-26-6	Triacrilato dell'etere tris(2-idrossipropilico) della glicerina	
12062	075577-70-7	Triacrilato dell'etere tris(2-Iidrossietilico) di 1,1,1-trimetilolpropano	
12190	000105-97-5	Adipato di didecile	
12220	027178-16-1	Adipato di diisodecile	
12250	000123-79-5	Adipato di diottile	
12610	000107-18-6	Alcool allilico	
13328	000104-38-1	Etere bis(2-idrossietilico) dell'idrochinone	
13660	000584-03-2	1,2-Butandiolo	
13750	000513-85-9	2,3-Butandiolo	
15280	000542-02-9	2,4-Diammino-6-metil-1,3,5-triazina	
17350	000105-75-9	Fumarato di dibutile	
19120	025339-17-7	Isodecanolo	
19936	007423-42-9	Maleato di mono(2-etilesile)	
20950	000923-26-2	Metacrilato di 2-idrossipropile	
21115	000816-74-0	Metacrilato di metallile	
21220	032360-05-7	Metacrilato di ottadecile	
22240	000622-97-9	p-Metilstirene	
22270	000107-25-5	Etere metilvinilico	
26290	025013-15-4	Viniltoluene	

C) Nell'allegato II - Sezione 1 : Materie plastiche - Parte B Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue modificazioni, sono aggiunte le seguenti sostanze:

Numero PM/REF.	Numero CAS	NOME	RESTRIZIONI
(1)	(2)	(3)	(4)
34281	—	Acidi alchil (C_8-C_{22}) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio	
34475	—	Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato	
46380	068855-54-9	Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio	
52720	000112-84-5	Erucammide	
55520	—	Fibre di vetro	
55600	—	Microsfere di vetro	
56486	—	Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{14}-C_{18}) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C_{16}-C_{18})	
68960	000301-02-0	Oleammide	
80800	025322-69-4	Polipropilenglicole	
88960	000124-26-5	Stearammide	

2) 1,3:2,4-*bis* (3,4-dimetil-benzilidene) sorbitolo per omopolimeri di propilene e copolimeri di propilene-etilene.

3) Esteri della glicerina con gli acidi beenico e arachico.

4) Esteri della glicerina con gli acidi caprilico e n-decanoico.

D) Nell'allegato II - Sezione 4: Carte e cartoni - Parte A - Costituenti della carta e dei cartoni, 2) Sostanze di carica sono inserite le seguenti sostanze, limitatamente agli alimenti per i quali, non sono previste prove di cessione:

1) Silicato naturale di litio e alluminio (spodumene);
2) Silicato naturale di zirconio;
3) Carbonato di zinco;
4) Idrossido di manganese;
5) Solfuro di zinco (litopone) (esente da bario idrosolubile);
6) Ossido di manganese.

E) Nell'allegato II - Sezione 6: Acciai inossidabili è aggiunta la voce «A.I.S.I. 440» con la seguente limitazione: «per articoli destinati a contatto momentaneo a temperatura ambiente per alimenti per i quali sono previste prove di migrazione con i simulanti A e D».

Art. 2.

1. È vietata la fabbricazione e l'importazione di materiali ed oggetti di plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni del presente decreto, a partire dal 1° gennaio 1999.

Art. 3.

1. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettere *C*), punti 2, 3, 4, *D*) ed *E*) non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti o commercializzati in uno degli Stati membri dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 63

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto ministeriale 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o, con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:

a) materie plastiche;

b) gomma;

c) cellulosa rigenerata;

d) carta e cartone;

e) vetro;

f) acciaio inossidabile.

— Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari) così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 è il seguente:

«Art. 3. — 1. Con decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.

3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.

4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».

— I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il decreto ministeriale 21 marzo 1973 sono i seguenti:

3 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 31 agosto 1974;

27 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 10 aprile 1975;

13 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 13 ottobre 1975;

18 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 luglio 1979;

2 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 19 dicembre 1980;

25 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 21 luglio 1981;

2 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982;

20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1982

4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1985;

7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 1987;

18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 1991;

30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991;

26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1993;

15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 25 agosto 1993;

20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1993;

3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 25 agosto 1994;

1° luglio 1994, n. 556, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*. n. 229 del 30 settembre 1994;

24 febbraio 1995, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1995;

24 settembre 1996, n. 572, pubblicato nel supplemento ordinario n. 195 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996.

Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

97G0116

DECRETO 14 febbraio 1997.

Annullamento del decreto ministeriale 7 giugno 1991 recante: «Misure relative a specialità medicinali provenienti da organi e tessuti bovini».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la sentenza della Corte di giustizia europea resa il 17 settembre 1996;

Vista la lettera della Commissione europea - Direzione generale VI agricoltura, che invita l'Italia a comunicare con urgenza i provvedimenti presi in esecuzione alla predetta sentenza della Corte;

Riconosciuto che il decreto ministeriale 7 giugno 1991 è stato emanato contravvenendo agli obblighi che incombono ai sensi dell'art. 8 della direttiva n. 83/189 del Consiglio 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche come modificate dalle direttive 88/182 CEE del Consiglio del 22 marzo 1988;

Ritenuto pertanto di dover annullare il decreto predetto, fatta salva l'adozione di ulteriori interventi in materia diretti alla salvaguardia della salute pubblica;

Decreta:

per le motivazioni richiamate nella premessa, l'annullamento del decreto ministeriale 7 giugno 1991 recante «Misure relative a specialità medicinali provenienti da organi e tessuti bovini».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 35

97A2572

DECRETO 14 febbraio 1997.

Misure relative all'immissione in commercio ed alle sperimentazioni cliniche concernenti medicinali provenienti da materiale di origine bovina.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante il «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali»;

Visto il documento approvato dal Comitato dell'EMEA per le specialità medicinali in data 11 novembre 1991, n. 11/3298/91, relativo agli interventi per minimizzare il rischio di trasmissione della encefalopatia spongiforme tramite prodotti medicinali e tenuto conto dei pareri e delle raccomandazioni espressi successivamente nel merito dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto 8 maggio 1996 recante «Misure relative a medicinali provenienti da materiale di origine bovina»;

Visti i pareri della Commissione unica del farmaco in data 20 gennaio, 3 febbraio e 10 febbraio 1997;

Visto l'adempimento informativo relativo al presente provvedimento compiuto ai sensi dell'art. 8 della direttiva del Consiglio 83/189/CEE;

Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 9 della citata direttiva 83/189/CEE in considerazione della necessità di assicurare con urgenza la tutela della salute pubblica dai rischi di encefalopatia spongiforme;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto di commercializzare e sottoporre a sperimentazione clinica medicinali nella cui produzione siano stati utilizzati materiali di origine bovina qualora l'esame della documentazione relativa ai medicinali stessi sulla base dei criteri comunitari per minimizzare il rischio di trasmissione della encefalopatia spongiforme indichi la sussistenza di rischi di encefalopatia spongiforme ed il medicinale non risulti indispensabile per conseguire un particolare beneficio terapeutico.

2. È fatto, comunque, divieto di impiegare qualunque materiale di origine bovina proveniente dal Regno Unito in tutte le fasi della produzione dei medicinali, ivi inclusi quelli omeopatici e quelli destinati alla sperimentazione, nonché di commercializzare e di sperimentare i medicinali già prodotti con detti materiali.

Art. 2.

1. Il divieto di cui all'art. 1 non si applica ai medicinali nella cui produzione siano stati utilizzati materiali bovini per i quali è possibile dimostrare, a seguito di trattamenti o tecniche di inattivazione consolidati scientificamente ed in conformità agli orientamenti comunitari, la sicurezza rispetto ai pericoli di trasmissione della encefalopatia.

Art. 3.

Chiunque detiene a fini di produzione di medicinali, materiali di origine bovina o detiene ai fini dell'immissione in commercio o di sperimentazione clinica, specialità medicinali già prodotte utilizzando i suddetti materiali in qualunque fase della preparazione, ha l'obbligo di esibire, su richiesta, alle autorità competenti i documenti relativi all'identificazione del Paese di origine degli stessi, o per i materiali di cui all'art. 2 la documentazione relativa alla dimostrazione della sicurezza degli stessi a seguito di trattamenti e tecniche di inattivazione convalidate scientificamente.

Art. 4.

1. Coloro che intendono avanzare richieste di delibazione al Ministero della sanità nel merito di sperimentazioni cliniche o di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali nella cui composizione o nelle cui fasi di preparazione siano stati impiegati tessuti, estratti o derivati di origine bovina, qualunque sia il Paese di origine, sono tenuti a trasmettere preventivamente al Ministero della sanità, idonea documentazione comprovante le misure poste in atto al fine di evitare possibili rischi correlati dall'encefalopatia spongiforme bovina. La documentazione, inoltre, deve contenere l'assicurazione e relativa certificazione che el Paese di origine viene adottato un efficace sistema di sorveglianza dell'encefalopatia spongiforme bovina dal quale risulti l'assenza di rischio della salute pubblica.

2. Con le modalità di cui al successivo art. 8 si provvede alla valutazione dell'assenza dei rischi correlati all'encefalopatia spongiforme bovina o dell'accettabi-

lità degli eventuali rischi rispetto ai benefici terapeutici per i soggetti trattati con i medicinali nel caso manchino alternative terapeutiche.

Art. 5.

1. Il disposto di cui all'art. 4 si applica anche alle sperimentazioni cliniche non ancora avviate, relative a medicinali per i quali il Ministero abbia già rilasciato la relativa delibazione, che deve intendersi sospese fino a comunicazione del parere di cui all'art. 4, comma 2.

2. Il disposto di cui all'art. 4 si applica altresì alle sperimentazioni cliniche in corso ed alle domande di delibazione già presentate al Ministero della sanità, relative a sperimentazioni con i medicinali di cui all'art. 4, non ancora delibati; i titolari delle relative pratiche sono tenuti a provvedere alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 4 entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente articolo entro i termini temporali indicati è da intendersi come utilizzazione di medicinali sperimentali che non rientrano nelle condizioni di cui all'art. 4, ovvero, nel caso di medicinali già delibati e nelle condizioni di cui all'art. 4, come rinuncia a dar corso alla sperimentazione.

Art. 6.

1. Il disposto di cui all'art. 4, si applica anche alle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali le quali non sono ancora state oggetto di provvedimento ministeriale; i titolari delle relative pratiche sono tenuti a provvedere alla trasmissione delle documentazioni di cui all'art. 4, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Entro il termine temporale di cui al comma 1 i titolari dell'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della sanità dell'8 maggio 1996, hanno facoltà di integrare la documentazione gia trasmessa al Ministero della sanità in attuazione di detto decreto, qualora ciò sia necessario alla luce dello sviluppo delle conoscenze o delle prescrizioni recate dal presente decreto.

Art. 7.

1. La revisione della valutazione rischio/beneficio di tutte le specialità medicinali già autorizzate all'immissione in commercio per la cui composizione o nelle cui fasi di preparazione siano stati impiegati tessuti, estratti o derivati di origine bovina, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della sanità, ha luogo dando priorità ai medicinali nella cui produzione sono stati utilizzati materiali bovini caratterizzati dai rischi di infettività più elevata.

Art. 8.

1. Le attività istruttorie di cui al presente decreto sono svolte da un apposito gruppo istituito con decreto ministeriale e formato da 6 esperti designati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e 3 designati dal direttore del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, Ministero della sanità entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreta. Il gruppo si riunisce almeno settimanalmente presso il Ministero della sanità e viene coordinato da un dirigente del Ministero della sanità appositamente nominato con decreto ministeriale, il quale relaziona alla Commissione unica del farmaco per l'acquisizione del parere di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblia italiana ed entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione.

Roma, 14 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 34

97A2573

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 marzo 1997.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al 40° anniversario dei Trattati di Roma, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni nella legge 29 gennaio 1994, n. 71:

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Le Istituzioni»,

Visto il decrto 22 aprile 1996, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1997, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da dedicare al 40° anniversario dei Trattati di Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

E emesso, nell'anno 1997, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le Istituzioni» dedicato al 40° anniversario dei Trattati di Roma, nel valore di L. 750.

Il francobollo e stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 ¼×14; colori: quadricromia più oro; tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura, in primo piano, la statua equestre di Marco Aurelio, contornata da stelle, su un fondo azzurro, i due elementi che caratterizzano la bandiera dell'Unione europea. Completano il francobollo la leggenda «40° ANNIVERSARIO DEI TRATTATI DI ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1997

Il segretario generale
del Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il provveditore generale
dello Stato
BORGIA

97A2571

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 marzo 1997.

Attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (A.D.R.);

Visto l'art. 229, del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168, comma 6, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che autorizza il Ministro dei trasporti e della navigazione a recepire le direttive comunitarie riguardanti la sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1996 con il quale è stata trasposta e recepita in norma nazionale la direttiva 94/55/CE del Consiglio in data 21 novembre 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visti gli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 249 del 17 ottobre 1995;

Riconosciuta la necessità di recepire e trasporre la citata direttiva 95/50/CE nella normativa nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da un Paese non appartenente all'Unione europea.

2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime.

3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati nel presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, e i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

«merci pericolose»: le merci pericolose definite tali dalla direttiva 94/55/CE;

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio nazionale, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 94/55/CE fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;

«imprese»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, che sia dotato di una personalità giuridica propria, ovvero che dipenda da una autorità avente tale personalità, che trasportino, carichino, scarichino o facciano trasportare merci pericolose, nonché quelle che immagazzinino temporaneamente, raccolgano, condizionino o ricevano tali merci nel corso di una operazione di trasporto e che siano situate sul territorio della Unione europea;

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per questioni inerenti al trasporto di merci pericolose;

«autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11 comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.

Art. 3.

1. Con disposizioni del Ministero dei trasporti sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.

2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 del art. 3 regolamento (CEE) n. 4060/89 ed in conformità all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92 (vedere allegato 4).

Art. 4.

1. Per effettuare i controlli previsti dal presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto medesimo. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, stabilito dalla autorità che ha eseguito il controllo, deve essere consegnato al conducente del veicolo. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per questi controlli devono consentire di mettere in regola i veicoli per i quali sia accertata un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in luogo appositamente scelto da detta autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati per farli esaminare da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

Art. 5.

1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell'Unione europea.

Art. 6.

1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.

Art. 7.

1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.

2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Art. 8.

1. Se in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si promettono reciproca assistenza per chiarire la situazione. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

Art. 9.

1. Per ogni anno solare ed al più tardi entro dodici mesi dal termine di quest'ultimo, deve essere trasmessa alla Commissione dell'Unione europea, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

volume censito o stimato dei trasporti di merci pericolose su strada (in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro);

il numero dei controlli effettuati;

il numero dei veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, veicoli appartenenti ad altri stati membri dell'Unione europea o immatricolati in Paesi non aderenti alla Unione europea;

il numero di infrazioni constatate ed il tipo di infrazione;

il numero ed il tipo di sanzioni comminate.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 marzo 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

ALLEGATO I

LISTA DI CONTROLLO

1. Luogo di controllo .... 2. Data .... 3. Ora ....

4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione .... 5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio ....

6. Tipo di veicolo ☐ autocarro ☐ autocarro con rimorchio ☐ autoarticolato a pianale

7. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo ....

.... 8. Nazionalità ....

9. Conducente ....

10. Trasportatore ....

11. Mittente, indirizzo, luogo di carico (¹) ....

....

12. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico (¹) ....

....

13. Massa lorda per unità di trasporto

14. Limite quantità marginale della voce 10 011 superato ☐ sì ☐ no

15. Effettuato mediante:

☐ cisterna fissa ☐ cisterna amovibile ☐ container-cisterna ☐ batteria di recipienti
☐ alla rinfusa ☐ container ☐ colli

Documento/i di bordo

16. Documento/i di trasporto/d'accompagnamento	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
17. Disposizioni scritte	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
18. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizzazione nazionale	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
19. Certificato di omologazione dei veicoli	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
20. Certificato di formazione del conducente	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre

Circolazione del veicolo

21. Merce autorizzata per il trasporto	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
22. Trasporto alla rinfusa	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
23. Trasporto in cisterna	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
24. Trasporto in container	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre
25. Merce autorizzata per tipo di veicolo	☐ controllato	☐ constatata infrazione	☐ non ricorre

(¹) Da precisare alla voce «osservazioni» per trasporti cumulativi.

26. Divieto di carico misto ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

27. Manipolazione e sistemazione (²) ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

28. Fuga di materie o danneggiamento dei colli (²) ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

29. Numero ONU/Etichettatura dei colli/codice di imballaggio ONU (¹) (²) ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

30. Segnaletica del veicolo e/o del container ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

31. Etichetta/e di pericolo trasporto cisterna o alla rinfusa ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

Equipaggiamento del veicolo

32. Cassa di attrezzi per le riparazioni di emergenza ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

33. Almeno un cuneo per veicolo ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

34. Due fari di color arancione ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

35. Estintore(i) ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

36. Equipaggiamento di protezione del conducente ☐ controllato ☐ constatata infrazione ☐ non ricorre

---

37. Varie/osservazioni

---

38. Autorità che ha effettuato il controllo

(¹) Da precisare alla voce «osservazioni» per trasporti cumulativi.
(²) Controllo delle infrazioni visibili.

ALLEGATO II

INFRAZIONI

Ai sensi della presente direttiva sono considerati come infrazione, in particolare, i seguenti casi:

1) merce non autorizzata al trasporto;

2) mancanza della dichiarazione del mittente sulla conformità della materia e dell'imballaggio per il trasporto;

3) veicoli che presentano, al controllo, fughe di materie pericolose dovute alla mancanza di tenuta stagna delle cisterne o degli imballaggi;

4) veicoli sprovvisti del certificato di omologazione o provvisti di certificato non regolamentare;

5) veicoli sprovvisti di pannelli arancione adeguati o dotati di pannelli arancione non regolamentari;

6) veicoli senza disposizioni di sicurezza o con disposizioni di sicurezza inadeguate;

7) veicolo o imballaggio inadeguato;

8) conducente senza certificato regolamentare di formazione professionale per il trasporto su strada di merci pericolose;

9) veicoli sprovvisti di estintori;

10) veicoli o colli sprovvisti di etichette regolamentari indicanti il pericolo;

11) veicoli sprovvisti di documenti di trasporto/accompagnamento o diciture relative alle merci pericolose trasportate non regolamentari;

12) veicoli sprovvisti di accordo bilaterale/multilaterale o accordo non regolamentare;

13) eccessivo riempimento della cisterna.

ALLEGATO III

MODELLO DI FORMULARIO NORMALIZZATO PER LA STESURA DELLA RELAZIONE DESTINATA ALLA COMMISSIONE E RELATIVA ALLE INFRAZIONI E SANZIONI

Stato: .... **Anno:** ....

Controlli effettuati su strada

	Veicoli immatricolati nel territorio (*)			
	nazionale	di altri Stati membri dell'UE	di paesi terzi	numero totale
Numero dei veicoli controllati				
Numero di infrazioni constatate per tipo di infrazione				
Numero e tipo di sanzioni comminate				

(*) Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello della motrice.

ALLEGATO IV

REGOLAMENTO (CEE) N. 4060/89 DEL CONSIGLIO
DEL 21 DICEMBRE 1989

Art. 3. — I controlli che sono previsti nell'allegato e che sono effettuati in applicazione di disposizioni comunitarie o nazionali in materia di trasporti su strada o per vie navigabili tra Stati membri non sono più effettuati a titolo di controllo alle frontiere, ma esclusivamente come parte delle normali procedure di controllo applicato, in modo non discriminatorio, su tutto il territorio di uno Stato membro.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3912/92 DEL CONSIGLIO
DEL 17 DICEMBRE 1992

Art. 1. — 1. Il presente regolamento è applicabile ai controlli a norma di un accordo internazionale ed ai controlli previsti nel regolamento (CEE) n. 4060/89 esercitati dagli Stati membri all'interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili effettuati con mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un Paese terzo.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti ed obblighi di uno Stato membro, nel cui territorio i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 entrano in provenienza da un Paese terzo, di esercitare tutti i controlli necessari per verificare che detti mezzi di trasporto siano autorizzati ad effettuare trasporti nel territorio o attraverso il territorio dello Stato membro interessato.

97A2570

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Raggio di sole, in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edidlizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa Raggio di sole, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Elio Borromeo, in data 1° dicembre 1971, rep. 9303, reg. soc. 3832/71, tribunale di Roma, BUSC 20564/116828.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A2566

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Capalbio mare 78, in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia Capalbio mare 78, con sede in Roma, costituita per rogito notaio M. Alberto Fazio, in data 30 ottobre 1978, rep. 16691, reg. soc. 3939/78, tribunale di Roma, BUSC 25737/175698.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2563

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia La Scaletta, in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edidlizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia La Scaletta, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Intersimone, in data 11 febbraio 1978, rep. 6160, reg. soc. 434/79, tribunale di Roma, BUSC 25033/166115.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2564

DECRETO 14 marzo 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Astro, in Roma.

IL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edidlizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa Astro, con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giorgio Albertazzi, in data 22 giugno 1949, rep. 12668, reg. soc. 1536/49, tribunale di Roma, BUSC 7639/24634.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: PIRONOMONTE

97A2565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Esino Lario dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per un intervento di restauro conservativo dei fabbricati «Alpe di Esino» e la formazione di una cisterna da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/22611).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 2 settembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Esino Lario (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per l'intervento di restauro conservativo dei fabbricati «Alpe di Esino» e formazione cisterna;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con D.G.R.L. 10 settembre 1980;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Esino Lario (Lecco), mappale 1793 relativamente alla parte interessata dalle opere, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'intervento di restauro conservativo dei fabbricati «Alpe di Esino» e formazione cisterna;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Musso e di Pianello del Lario dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di aree destinate a pascolo e maggenghi in località Brecchio da parte del comune di Musso. (Deliberazione n. VI/22613).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla Regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 7 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Musso di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la sistemazione di aree destinate a pascolo e maggenghi in loc. Brecchio;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del Servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *h* (Usi civici);

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Musso (Como), mappali 3211-3210 e in comune di Pianello del Lario (Como), mappale 7883 relativamente alle parti interessate dalle opere, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione di aree destinate a pascolo e maggenghi in loc. Brecchio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Consiglio di Rumo dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una pista agrosilvopastorale in Valle Bodangheno da parte del sig. Poncetta Giuseppe. (Deliberazione n. VI/23143).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 30 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Consiglio di Rumo (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Poncetta Giuseppe per la realizzazione di pista agrosilvopastorale in Valle Bodangheno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi economico-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 27 aprile 1976;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Consiglio di Rumo (Como), mappale 2872 relativamente alla parte interessata dalle opere, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di pista agrosilvopastorale in Valle Bodangheno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 dicembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1996.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada di Nava di Baiedo da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/23564).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 27 agosto 1996 prot. reg. n. 34717 è pervenuta l'istanza del comune di Pasturo (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 per la sistemazione strada di Nava di Baiedo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Lecco), mappali 780-781, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada di Nava di Baiedo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 30 dicembre 1996

Il segretario: MINICHETTI

97A2578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Dizzasco dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'installazione e la posa di container ed antenne radiomobile da parte della Telecom S.p.a. (Deliberazione n. VI/24917).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del Servizio proponente riferisce:

che in data 12 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Dizzasco (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Telecom S.p.a. per l'installazione di container ed antenne radiomobile;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Dizzasco (Como), fg. 2 mappali 1659/b - 1660/b dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'installazione di container ed antenne radiomobile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A2579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Premana dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Piancauda da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/24924).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939,

n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Premana (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Amministrazione comunale per la ristrutturazione di un fabbricato in località «Piancauda»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Premana (Lecco), mapp. 8228 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località «Piancauda»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A2580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Erba dall'ambito territoriale n. 5, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una palazzina ad uso servizi igienici da parte dell'amministrazione comunale di Albavilla. (Deliberazione n. VI/24880).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 27 agosto 1996 è pervenuta l'istanza dell'amministrazione comunale di Albavilla di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge numero 431/85 da parte dell'amministrazione comunale di Albavilla per la realizzazione di palazzina ad uso servizi igienici;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 5, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Erba (Como), mapp. 626 dall'ambito territoriale n. 5 individuato con deliberazione di giunta regionale n, IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di palazzina ad uso servizi igienici;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A2581

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ramponio Verna dall'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un container e antenne radiomobile da parte della Telecom S.p.a. (Deliberazione n. VI/24885).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/1988, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Ramponio Verna (Como) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/85 da parte della Telecom S.p.a. per la realizzazione di container ed antenne radiomobile;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ramponio Verna (Como), foglio n. 6, mapp. n. 2160 dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di container ed antenne radiomobile;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come pre-

visto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A2582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Introbio dall'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di fabbricati rurali esistenti in località Biandino da parte della sig.ra Maroni Laura ed altri. (Deliberazione n. VI/25202).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Introbio (Lecco) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* legge n. 431/1985 da parte della signora Maroni Laura per la ristrutturazione di fabbricati rurali;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) Di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Introbio (Lecco), mappali 2373, 2127 sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, 3650 sub 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7, 3650 sub 1 - 2 - 3 - 4, 3651 sub 1 - 2, 3653 sub 1 - 2, 2433, 2434, 3652, 2126 sub 1 - 2 - 3 - 4 - 5, 2414, 2415 sub 1 - 2 , 2421, 2470, 2372, 2424 sub 1 - 2, 2427, 2432, 2473, foglio n. 11, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di fabbricati rurali esistenti.

2) Di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 5, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985.

3) Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 21 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

97A2583

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 19 marzo 1997, n. **4/97.**

Applicabilità alla carica di sindaco della vigente disciplina in tema di incompatibilità.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione Siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Con sentenza n. 44 del 10-20 febbraio 1997 la Corte costituzionale si è pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale) e dell'art. 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sollevato con ordinanza emessa il 31 ottobre 1995 dal tribunale di Tempio Pausania nel corso di un giudizio sull'accertamento di una causa di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco.

La Corte ha, in particolare, ritenuto inesatta la premessa su cui si fondava l'ordinanza di rimessione nella quale veniva sostenuto che, a seguito della nuova disciplina dettata dalla legge n. 81 del 1993 sulla elezione diretta del sindaco, a quest'ultimo non potessero più applicarsi le disposizioni dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, che prevedono le cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

Secondo il remittente mentre le cause di ineleggibilità a tale carica si estenderebbero al sindaco in forza del richiamo contenuto nell'art. 6, primo alinea, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 — secondo cui non può essere nominato sindaco chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge — viceversa, le cause di incompatibilità — nelle specie quella prevista, per chi abbia lite pendente con il comune, dall'art. 3, n. 4 della legge n. 154 del 1981 — non si estenderebbero al sindaco. Ciò in quanto egli non riveste più la carica di consigliere comunale: onde non troverebbe più applicazione nemmeno l'art. 9-*bis*, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, che sancisce la decadenza dall'ufficio di sindaco di colui nei cui confronti sia pronunciata la decadenza dalla qualità di consigliere comunale.

Ha osservato la Corte che, in base alla riforma recata dalla legge n. 81 del 1993, il sindaco, eletto direttamente, anche se non più scelto sulla base della sua precedente investitura nella carica di cconsigliere comunale, è pur sempre membro del consiglio comunale. Ciò, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 142 del 1990, così come modificato dalla novella recata dall'art. 16 della legge n. 81 del 1993 e come ribadito dall'art. 1 della stessa legge n. 81 del 1993, secondo cui «il consiglio comunale è composto dal sindaco» e da un numero di membri variabili secondo la popolazione del comune. In tale qualità egli, anche quando non presiede il consiglio, come può accadere nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, comma 2, della legge n. 81 del 1993), ha diritto di voto per le delibere consiliari e viene computato ad ogni fine tra i componenti del consiglio stesso.

È stato, in tal modo, recepito l'orientamento in più occasioni espresso da questa Direzione secondo il quale, «con l'introduzione del nuovo sistema elettorale operto dalla legge n. 81/1993, le condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco restano inequivocabilmente invariate e le norme recate dalla legge n. 154/1981 continuano ad applicarsi. La legge n. 81/1993, infatti, espressamente, all'art. 1, comma 1, definisce il sindaco "componente del consiglio"e all'art. 16, comma 1, "membro del consiglio". Sarebbe illogico che solo un membro del consiglio venga assoggettato a disposizioni diverse da quelle vigenti per tutti gli altri membri, tenuto conto del fatto che nessuna norma prevede espressamente per il sindaco requisiti di compatibilità ed eleggibilità diversi da quelli finora richiesti. Per le stesse considerazioni si è ritenuto applicabile al sindaco il disposto dell'art. 9-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 570/1960, concernente il procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere dalla carica per incompatibilità».

Invero la Corte ha espressamente asserito che «questa interpretazione è l'unica che consente di attribuire al contesto normativo un significato esente dal vizio di irragionevolezza che discenderebbe dal non considerare efficaci nei confronti proprio del sindaco, rappresentante del comune, le cause di incompatibilità che il legislatore del 1981 aveva ritenuto di dover stabilire nei confronti di tutti i componenti dei consigli comunali, i quali allora rivestivano tutti all'origine la carica di consigliere comunale, anche quando poi venivano eletti sindaci o assessori; cause che successivamente il legislatore ha espressamente esteso agli assessori che possono essere scelti fuori dall'ambito dei consigli, ai quali non potrebbero applicarsi, di per sè, le incompatibilità sancite per i membri dei consigli medesimi (cfr. art. 33, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'art. 23, commi 3 e 4, della legge n. 81 del 1993)».

«Non si tratta» — ha evidenziato la Corte — «di applicare per analogia ai sindaci le cause di incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, ma, ben diversamente, di interpretare ragionevolmente (sia pure in senso estensivo rispetto alla mera lettera delle disposizioni, riferita ai "consiglieri comunali") le norme che stabiliscono le cause di incompatibilità per i componenti del consiglio comunale, fra i quali si annovera, come si è visto, anche il sindaco pur eletto direttamente».

Quanto alla disposizione recata dall'art. 9-*bis*, settimo comma, la Corte ha rilevato che la stessa «non fa che confermare la impossibilità di scindere, anche per il sindaco direttamente eletto, la permanenza in detta carica dalla permamenza della qualità di componente del consiglio comunale, concorrendo quindi a rafforzare l'interpretazione qui proposta».

Si prega di voler partecipare il contenuto della presente circolare agli enti interessati.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

97A2584

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 29 gennaio 1997, n. **1060/Comm.**

Compensazione nazionale delle produzioni lattiere per il periodo 1995-96.

Agli assessorati regionali dell'agricoltura

Alle province autonome di Trento e Bolzano

All'Assolatte

Alla Federlatte

Alla Lega delle cooperative

Alla Publilatte c/o centrale del latte di Roma

Alla Unalat

All'Azoolat

Premesso:

che il regolamento (CEE) n. 3950/92, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte, ed in particolare l'art. 2 con il quale viene stabilito che il prelievo si applica a tutti i quantitativi di latte eccedenti le quote consegne o vendite dirette assegnate all'Italia;

che il regolamento (CEE) n. 536/93 fissa l'obbligo per gli acquirenti e, relativamente alle vendite dirette per i produttori, di inviare all'autorità competente le dichiarazioni da cui risultano i quantitativi commercializzati in ciascun periodo e che dette dichiarazioni, ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere inviate alle regioni ed all'AIMA;

che i decreti-legge n. 440 dell'8 agosto 1996, e successive reiterazioni, e n. 463 del 6 settembre 1996, e successive reiterazioni, convertiti rispettivamente nelle leggi n. 649 del 23 dicembre 1996 e n. 642 del 20 dicembre 1996, stabiliscono che, partire dal periodo 1995/96, la compensazione viene effettuata soltanto a livello nazionale a cura dell'AIMA, fissandone i criteri e le priorità;

che il versamento del prelievo e la restituzione delle somme trattenute dagli acquirenti avviene solo a seguito dell'espletamento della predetta compensazione da calcolarsi sulla base delle dichiarazioni pervenute all'AIMA dagli acquirenti, per le consegne di latte agli stessi effettuate dai produttori, per le vendite dirette;

che il decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 552, art. 3, comma 3, prevede l'obbligo di versamento degli acquirenti sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA;

che in data 25 settembre 1996, con circolare numero 657/Comm., l'AIMA ha pubblicato gli elenchi dei produttori da sottoporre a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione nel periodo 1995-96;

che in data 25 ottobre 1996, con circolare numero 796/Comm., l'AIMA ha fissato le modalità operative per l'istruttoria, da parte degli assessorati per l'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle istanze di riesame dei provvedimenti di prelievo applicati;

che in data 23 dicembre 1996, con circolare numero 983/Comm., a seguito delle predetta istruttoria, l'AIMA ha nuovamente pubblicato gli elenchi dei produttori da sottoporre a prelievo supplementare per eccedenze di commercializzazione nel periodo 1995-96,

tutto ciò premesso gli acquirenti di latte tenuti al versamento degli importi trattenuti a titolo di prelievo supplementare di cui agli elenchi diffusi con la citata circolare AIMA n. 983/Comm., del 23 dicembre 1996, dovranno comunicare all'AIMA, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare e corredato delle istruzioni per la compilazione, i dati riepilogativi dei versamenti effettuati.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Commissario di Governo dell'A.I.M.A.
DE FABRITIIS

ALLEGATO

IDENTIFICATIVO FISCALE ACQUIRENTE [ ]

RAGIONE SOCIALE ACQUIRENTE [ ]

Identificativo Fiscale	Denominazione Azienda	Cod. elen./prog. 1 compensaz.	Importo 1° versamento	Estremi 1° versamento	Cod. elen./prog. 2 compensaz.	Importo versato a conguaglio	Estremi versamento a conguaglio	Imp. da restituire da parte di Aima
TOTALE								

DISTINTA DELLE RICEVUTE DI VERSAMENTO DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE

NOTE DI COMPILAZIONE

Per i dati da indicare nel modulo si fa riferimento ai valori riportati negli elenchi trasmessi in data 25 settembre '96 e 20 dicembre '96.

DATI RELATIVI ALL'ACQUIRENTE

Identificativo fiscale acquirente	Inserire la partita iva o il codice fiscale dell'acquirente.
Ragione sociale acquirente	Inserire la denominazione dell'acquirente.

DATI RELATIVI AL PRODUTTORE

Identificativo Fiscale	Inserire la partita iva o il codice fiscale del produttore
Denominazione Azienda	Inserire la denominazione del produttore.

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei due campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella SECONDA compensazione.

DATI RELATIVI ALLA PRIMA COMPENSAZIONE (*25/9/96*)

Codice elenco/progressivo 1° compensazione	**Inserire il codice elenco e il progressivo elenco relativi alla prima compensazione**
Importo primo versamento	**Inserire l'importo effettivamente versato**
Estremi primo versamento	**Inserire la data del versamento effettuato**

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei tre campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella PRIMA compensazione, l'eventuale importo e gli estremi del versamento in acconto da lui effettuato.

DATI RELATIVI ALLA SECONDA COMPENSAZIONE (*20/12/96*)

Codice elenco/progressivo 2° compensazione	Inserire il codice elenco e il progressivo elenco relativi alla seconda compensazione
Importo versato a conguaglio	Inserire l'importo del conguaglio versato, ovvero l'importo versato per la prima volta da parte dell'acquirente
Estremi versamento a conguaglio	Inserire la data del versamento di conguaglio

N.B.: in caso di variazione di titolarità di azienda occorsa tra la prima e la seconda compensazione (es. successione ereditaria, vendita azienda, ...) nei tre campi vanno indicati i dati del produttore titolare nella SECONDA compensazione, l'eventuale importo e gli estremi del conguaglio effettuato.

DATI RELATIVI ALLA DIFFERENZA TRA 1 E 2 COMPENSAZIONE

Importo da restituire da parte di AIMA	Inserire l'importo di cui si chiede la restituzione

97A2585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto AIC n. 803 del 18 settembre 1996

Specialità medicinale: «ERGOCRIS» nelle forme e confezioni: 10 flaconcini orali monodose 7 ml, 20 capsule 20 mg, flacone gocce 30 ml 0,2%.

Titolare A.I.C.: Magis Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cacciamali n 34-36-38, codice fiscale 00312600174.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dall'officina farmaceutica consortile Magis-Mitim-Aesculapius sita in via Cacciamali 36, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 flaconcini orali monodose 7 ml;
A.I.C. n. 029106010 (in base 10) 0VS7UU (in base 32);
classe: «C»;

20 capsule 20 mg;
A.I.C. n. 029106022 (in base 10) 0VS7V6 (in base 32);
classe: «C»;

flacone gocce 30 ml 0,2%;
A.I.C. n. 029106034 (in base 10) 0VS7VL (in base 32);
classe: «C».

Composizione: un flaconcino monodose 7 ml contiene:

tappo separatore;

principio attivo: diidroergocristina metansolfonato 20 mg;

eccipienti: Mannitolo, Sodio diottilsolfosuccinato, copolimeri di esteri dell'acido acrilico e metacrilico, etilcellulosa, sodio carbossimetilamido, polietilenglicole 6000, silice colloidale, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flaconcino soluzione;

metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, saccarina, aroma composto, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una capsula da 20 mg contiene:

principio attivo: diidroergocristina metansolfinato 20 mg;

eccipienti: lattosio, amido, magnesio stearato, silice precipitata.

Composizione capsula contenitrice: Gelatina purissima, Titanio biossido 100 ml allo 0,2% contengono:

principio attivo: diidroergocristina metansolfonato 200 mg;

eccipienti: saccarina sodica, glicole propilenico (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: malattia cerebrovascolare cronica (vertigini, disturbi della memoria, difficoltà di concentrazione, variazioni di umore); coadiuvante nella ipertensione; sindromi di carenze dopaminergiche; cefalee; terapia intervallare dell'emicrania; affezioni vascolari periferiche.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 997/1996 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: «SELEDAT» nelle forme e confezioni: 15 compresse rivestite 10 mg, 10 flaconcini orali 10 mg (nuove confezioni di specialità medicinali già registrate).

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo n. 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 027853023 (in base 10) 0UL06Z (in base 32);
classe: «C»;

10 flaconcini orali 10 mg;
A.I.C. n. 027853035 (in base 10) 0UL07C (in base 32);
classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene;

principio attivo: Selegilina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, metilcellulosa, amido calcio carbonato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, silice precipitata, alluminio idrossido, cere naturali, magnesio stearato, indigotina lacca di alluminio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flaconcino contiene:

principio attivo: Selegilina cloridrato 10 mg;

eccipienti: glicerolo 85%, sorbitolo 70% (non cristal.), alcool etilico, aroma composto, acido benzoico, saccarina sodica, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindrome psico-organica primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 998/1996 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale: «EGIBREN» nelle forme e confezioni: 15 compresse rivestite 10 mg, 10 flaconcini orali 10 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo 26/A, codice fiscale 01513360345.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

15 compresse rivestite 10 mg;
A.I.C. n. 027852021 (in base 10) 0UKZ7P (in base 32);
classe: «C»;

10 flaconcini orali 10 mg;
A.I.C. n. 027852033 (in base 10) 0UKZ81 (in base 32);
classe: «C».

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: selegilina cloridrato 10 mg;

eccipienti: lattosio, saccarosio, metilcellulosa, amido, calcio carbonato, talco, polivinilpirrolidone, titanio biossido, silice precipitata, alluminio idrossido, cere naturali, magnesio stearato, indigotina lacca di alluminio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Un flaconcino contiene:

principio attivo: selegilina cloridrato 10 mg;

eccipienti: glicerolo 85%, sorbitolo 70% (non cristal.), alcool etilico, aroma composto, acido benzoico, saccarina sodica, acqua depurata, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Sindrome psico-organica primaria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 102/1997 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: «AMOXINA» anche nella confezione: 1 flacone da 100 ml di granulato per sospensione al 5%, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: società Aesculapius farmaceutici r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, codice fiscale 00826170334.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso l'officina farmaceutica consortile Magis-Mitim-Aesculapius, via Cacciamali n. 34/38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone da 100 ml di granulato per sospensione al 5%;

A.I.C. n. 023966106 (in base 10) 0QVDDU (in base 32);

classe: «A»:

prezzo: L. 5.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 flacone da 100 ml (63,243 g di granulato per sospensione al 5%) contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata g 5,733 (pari ad amoxicillina g 5);

eccipienti: carbossimetilcellulosa, saccarosio, ammonio glicirizzinato, banana liofilizzata, ananas liofilizzato e aroma panna, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi e apparati, infezioni delle vie respiratorie, infezioni otorinolaringoiatriche e stomatologiche, infezioni dell'apparato urogenitale, infezioni enteriche e delle vie biliari, infezioni della cute e dei tessuti molli, infezioni di interesse chirurgico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 108/1997 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: «MOGUSTIL» nella forma e confezioni: 20 compresse da 200 mg, sospensione 20 mg/200 ml e 20 bustine da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Mannheim Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Monza n. 270, codice fiscale 04843650153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento farmaceutico sito in Monza, viale G.B. Stucchi n. 110.

Classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, legge n. 537/1993:

20 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 028897015 (in base 10) 0VKVRR (in base 32);

classe: «C»;

sospensione 20 mg/200 ml;

A.I.C. n. 028897027 (in base 10) 0VKVS3 (in base 32);

classe: «C»;

20 bustine da 200 mg;

A.I.C. n. 028897039 (in base 10) 0VKVSH (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: moguisteina mg 200;

eccipienti: amido di mais, metilcellulosa, polivinilpirrolidone 25000, talco, silice colloidale e acido stearico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: moguisteina g 2;

eccipienti: saccarosio, gomma xantano, polisorbato 20, aroma fresh, ammonio glicirrizzinato, sodio citrato biidrato, acido citrico monoidrato, propil p-idrossibemzoato, metil p-idrossibenzoato e acqua purificata, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una bustina contiene:

principio attivo: moguisteina mg 200;

eccipienti: saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, polisorbato 20, cellulosa microcristallina, silice colloidale, ammonio glicirrizzinato e aroma fresh, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse associata ad affezioni respiratorie acute e croniche sostenute da cause infettive, irritativoinfiammatorie e neoplastiche, quali infezioni acute delle prime vie aeree, broncopneumopatia cronica ostruttiva, fibrosi polmonare, neoplasie polmonari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto AIC n. 109/1997 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: «ANECODAL» nella forma e confezioni: 20 compresse da 200 mg, Sospensione 20 mg/200 ml e 20 bustine da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Serpero Industria Galenica Milanese p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale L. Majno n. 40, codice fiscale 00826830150.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'AIC presso il prorio stabilimento farmaceutico sito in Monza, viale G. B. Stucchi n. 110.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993;

20 compresse da 200 mg;

A.I.C. n. 028901015 (in base 10) 0VKZNR (in base 32);

classe: «C»;

sospensione 20 mg/200 ml;

A.I.C. n. 028901039 (in base 10) 0VKZPH (in base 32;.

classe: «C»;

20 bustine da 200 mg;

A.I.C. n. 028901027 (in base 10) 0VKZP3 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: moguisteina mg 200;

eccipienti: amido di mais, metilcellulosa, polivinilpirrolidone 25000, talco, silice colloidale e acido stearico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

100 ml di sospensione contengono:

principio attivo: moguisteina g 2;

eccipienti: saccarosio, gomma xantano, polisorbato 20, aroma fresh, ammonio glicirrizzinato, sodio citrato biidrato, acido citrico monoidrato, propil p-idrossibemzoato, metil p-idrossibenzoato e acqua purificata, (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una bustina contiene:

principio attivo: moguisteina mg 200;

eccipienti: saccarosio, copolimero dell'acido metacrilico, polisorbato 20, cellulosa microcristallina, silice colloidale, ammonio glicirrizzinato e aroma fresh, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia sintomatica della tosse associata ad affezioni respiratorie acute e croniche sostenute da cause infettive, irritativoinfiammatorie e neoplastiche, quali infezioni acute delle prime vie aeree, broncopneumopatia cronica ostruttiva, fibrosi polmonare, neoplasie polmonari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Estratto decreto AIC n. 110/1997 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: «PROGEMOX», nelle forme e confezioni: 12 compresse da g 1 flacone di polvere per la preparazione estemporanea di 100 ml di sospensione orale al 5%.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4 - codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società Francia Farmaceutici S.r.l. - Del Saz & Filippini S.r.l. nello stabilimento farmaceutico consortile sito in via Pestagalli n.7, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse da 1 g;

A.I.C. n. 032104010 (in base 10) 0YMRLB (in base 32);

classe: «A» prezzo L. 12.100 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

1 flacone di polvere per la preparazione estemporanea di 100 ml di sospensione orale al 5%.

A.I.C. n. 032104022 (in base 10) 0YMRLQ (in base 32);

classe: «A» prezzo L. 5.300 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: amoxicillina trudrata g 1,148 (pari ad amoxicillina anidra g 1,000);

eccipienti: cellulosa microcristallina, magnesio stearato, sodio carbossimetilamido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Ogni flacone di polvere per la preparazione estemporanea di 100 ml di sospensione orale al 5% contiene:

principio attivo: amoxicillina trudrata g 5,740 (pari ad amoxicillina anidra g 5,000);

eccipienti: silice precipitata (Aerosil), carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato, aroma tutti frutti, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni sostenute da germi sensibili alla amoxicillina, quali streptococcus pyogenes, str. viridans, str. faecalis, diplococcus pneumoniae, corynebacterium species, staphylococcus aureus (penicillino-sensibile), sta. epidermis, haemophilus influenzae, listeria monocytogenes, bordetella pertussis, neisseria meningitis, n. gonorrhoeae, escherichia coli, salmonella species, shigella species, proteus mirabilis, brucella species.

PROGEMOX risulta quindi indicato per: infezioni delle vie respiratorie, otiti medie, infezioni delle vie genito-urinarie, infezioni delle vie biliari, infezioni di interesse chirurgico, infezioni della cute e dei tessuti molli.

Classificazione ai fini della fornitura: "medicinale soggetto a prescrizione medica" (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 111/1997 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: «TIOTAU», nelle forme e confezioni: flacone sciroppo 3% 200 ml, 30 bustine 300 mg.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via S. Maria a Cubito n. 27, codice fiscale 00272420639.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento dello sciroppo sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Scaglione, 27, Napoli. La produzione, il controllo delle bustine sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Scaglione, 27, Napoli; le operazioni di confezionamento sono effettuate dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace 25/A, s/S San Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo 3% 200 ml;

A.I.C. n. 028902017 (in base 10) 0VLON! (in base 32);

classe:«C»;

30 bustine 300 mg;

A.I.C. n. 028902029 (in base 10) 0VLONF (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: taurosteina g 3;

eccipienti: saccarosio, sodio cloruro, alcool etilico, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma naturale di cacao, aroma naturale di caramel mou, acqua depurata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina da 5 g contiene:

principio attivo: taurosteina mg 300;

eccipienti: saccarosio, sodio cloruro, acido citrico, aroma naturale di arancio dolce, aroma naturale di mandarino, colorante E 110 (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: mucolitico e fluidificante nelle affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 113/1997 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: «OSTEOTONINA», anche nella forma e confezione: «400» flacone multidose da 400 U.I./2 ml, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3, Firenze, codice fiscale n. 00395270481.

Produttore: la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società Sandoz Pharma Ltd. nello stabilimento sito in Lichtstrasse, 35, Basilea (Svizzera); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. nello stabilimento consortile sito in via Quaranta n. 12, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«400» flacone multidose da 400 U.I./2 ml:

A.I.C. n. 025213164 (in base 10) 0S1G7D (in base 32);

classe: «a per uso ospedaliero H»;

prezzo L. 32.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 200 U.I.;

eccipienti: sodio acetato trudrato, acido acetico glaciale fenolo, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (osteitis deformans);

ipercalcemia da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da Vit. D, sia per casi di emergenza che per trattamenti prolungati;

osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso;

prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale;

morbo di Sudeck.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero» (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 114/1997 del 4 marzo 1997

Specialità medicinale: «DIPRIVAN» nella forma e confezioni: siringa precaricata da 20 ml 1% infusione e.v., siringa precaricata da 50 ml 1% infusione e.v., siringa precaricata da 10 ml 2% infusione e.v., siringa precaricata da 50 ml 2% infusione e.v., (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Società Zeneca p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento primario della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in Caponago (Milano), via dell'Industria n. 3.

Per le sole confezioni siringhe precaricate 1% e 2% le operazioni di confezionamento secondario verranno effettuate dalla Zeneca Limited nello stabilimento sito in Macclesfield, Cheshire, (Gran Bretagna);

Confezioni autorizzate: n. A.I.C.: e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

siringa precaricata da 20 ml 1% infusione e.v.;

n. A.I.C.: 026114049 (in base 10) 0SWY01 (in base 32);

classe: «C»;

siringa precaricata da 50 ml 1% infusione e.v.;
n. A.I.C.: 026114052 (in base 10) 0SWY04 (in base 32);
classe: «C»;
siringa precaricata da 10 ml 2% infusione e.v.;
n. A.I.C.: 026114064 (in base 10) 0SWY0J (in base 32);
classe: «C»;
siringa precaricata da 50 ml 2% infusione e.v.;
n. A.I.C.: 026114076 (in base 10) 0SWY0W (in base 32);
classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composzione:
diprivan 1%, 1 ml contiene:
principio attivo: propofol mg 10;
eccipienti: olio di soia, fosfatide purificato d'uovo, glicerolo, sodio idrossido. acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).
diprivan 2%, 1 ml contiene:
principio attivo: Propofol mg 20
eccipienti: olio di soia, fosfatide purificato d'uovo, glicerolo, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Sedazione di pazienti ventilati in corso di terapia intensiva: per questa indicazione l'uso del prodotto deve essere limitato tassativamente al trattamento di pazienti adulti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 117/1997 del 4 marzo 997

Specialità medicinale: «LACTOVIS» nella forma e confezione: 10 buste 1 g.

Titolare A.I.C.: Centro sperimentale del latte S.p.A, con sede legale e domicilio fiscale in via Quaranta n. 42, Milano. codice fiscale 00886520154.

Produttore:la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito nella Strada per Merlino, 3 - Zelo Buon Persico (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:
10 buste 1 g;
A.I.C. n. 029419013 (in base 10) 0W1TJ5 (in base 32);
classe: «C».

Composizione:
una busta contiene: principi attivi:
VIS-01 = fermenti lattici vivi liofilizzati g 1,0 (contenenti non meno di 300 miliardi di batteri vivi) con la seguente composizione: Str.salivaries subs.thermophilus minimo 204 miliardi Bifidobatteria (breve. infantis, longum) minimo 93 miliardi Lact.acidophilus minimo 2 miliardi Lact.plantarum minimo 220 milioni Lact.casei minimo 220 milioni Lact.delbrueckii subs.bulgaricus minimo 300 milioni Streptococcus faecium minimo 30 milioni Eccipienti: lattosio F.U. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sindromi dismicrobiche intestinali: sindromi diarroiche e dispeptiche da alterata flora batterica (diarrea, enteriti aspecifiche, coliti); dismicrobismo intestinale da antibiotici.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 128/1997 dell'8 marzo 1997

Specialità medicinale: «EUDOL», nella forma e confezione: 30 bustine 100 mg.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Bazzano n. 14, Ronco Scrivia (Genova), codice fiscale n. 00274990100.

Produttore: la produzione e il confezionamento sono effettuati dalla Società Lamp San Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in via della Pace 25/A, San Prospero (Modena); le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Bazzano n. 14, Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:
30 bustine 100 mg;
A.I.C. n. 029395011 (in base 10) 0W1223 (in base 32);
classe: «A - Nota 66», prezzo L. 15.700, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996 n. 425;

Composizione:
ogni bustina contiene:
principio attivo: Nimesulide mg 100;
eccipienti: cetomacrogol 1000, saccarosio F.U., maltodestrine, acido citrico F.U., aroma di arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da affezioni febbrili, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 136/1997 del 24 marzo 1997

Specialità medicinale: «UNICEF» nella forma e confezione: «1000» i.m. 1 flac. 1000 mg + fiala solv. 2,5 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montarioso n. 11, codice fiscale 00050260520.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata dalla società IPA - International Pharmaceuticals Associated r.l. sita in Roma, via Casale Cavallari n. 53.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993:
«1000» i.m. 1 flac. 1000 mg + fiala solv. 2,5 ml;
n. A.I.C.: 032785014 (in base 10) 0Z8JMQ (in base 32);
classe: «a con applicazione della nota 55»;
prezzo: L. 22.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996 n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislatitivo n. 539/1992).

Composizione:
il flaconcino di polvere contiene:
principio attivo: Cefonicid bisodico mg 1,081 (pari a Cefonicid g 1);
la fiala solvente contiene: Lidocaina cloridrato 25 mg e acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2,5 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da gram-negativi particolarmente resistenti o da flora mista con presenza di gram-negativi sensibili al Cefonicid e resistenti ai più comuni antibiotici.

Unicef è pertanto indicato nel trattamento delle infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni del tratto urinario, infezioni della pelle e degli strati sottostanti, infezioni delle ossa e delle articolazioni.

In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 112/1997 del 4 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «RINGER LATTATO CON GLUCOSIO».

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: acido lattico g 2,90, sodio idrossido g 1,17, sodio cloruro g 6,00, potassio cloruro g 0,30, calcio cloruro 2 H_2O g 0,27, glucosio monoidrato g 55,00, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona Industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:
flacone 50 ml 032614012/G (in base 10) 0Z39MW (in base 32);
flacone 100 ml 032614024/G (in base 10) 0Z39N8 (in base 32);
flacone 250 ml 032614036/G (in base 10) 0Z39NN (in base 32);
flacone 500 ml 032614048/G (in base 10) 0Z39P0 (in base 32);
sacca PVC 250 ml 032614051/G (in base 10) 0Z39P3 (in base 32);
sacca PVC 500 ml 032614063/G (in base 10) 0Z39PH (in base 32);
sacca PVC 1000 ml 032596075/G (in base 10) 0Z39PV (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto decreto G n. 115/1997 del 4 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA».

Confezioni: flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 5,00, potassio cloruro g 0,75, calcio cloruro 2 H_2O g 0,37, magnesio cloruro $6H_2O$ g 0,31, sodio acetato 3 H_2O g 6,40, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 250 ml 032596013/G (in base 10) 0Z2S1F (in base 32);

flacone 500 ml 032596025/G (in base 10) 0Z2S1T (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032596037/G (in base 10) 0Z2S25 (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032596049/G (in base 10) 0Z2S2K (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032596052/G (in base 10) 0Z2S2N (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto decreto G n. 116/1997 del 4 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «RINGER CON GLUCOSIO».

Confezioni: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml contengono: sodio cloruro g 8,6, potassio cloruro g 0,3, calcio cloruro $2H_2O$ g 0,3, glucosio monoidrato g 55,0, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

flacone 50 ml 032615015/G (in base 10) 0Z3BM7 (in base 32);

flacone 100 ml 032615027/G (in base 10) 0Z3BMM (in base 32);

flacone 250 ml 032615039/G (in base 10) 0Z3BMZ (in base 32);

flacone 500 ml 032615041/G (in base 10) 0Z3BN1 (in base 32);

sacca PVC 100 ml 032615054/G (in base 10) 0Z3BNG (in base 32);

sacca PVC 250 ml 032615066/G (in base 10) 0Z3BNU (in base 32);

sacca PVC 500 ml 032615078/G (in base 10) 0Z3BP6 (in base 32);

sacca PVC 1000 ml 032615080/G (in base 10) 0Z3BP8 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto decreto G n. 118/1997 del 4 marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica «GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO» nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni:

«I»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml;

«II»: flacone da 50 ml, flacone da 100 ml, flacone da 250 ml, flacone da 500 ml, sacca PVC da 100 ml, sacca PVC da 250 ml, sacca PVC da 500 ml, sacca PVC da 1000 ml.

Composizione: 1000 ml di glucosio con potassio cloruro «I» contengono: potassio cloruro g 2,0, glucosio monoidrato g 55,0, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml;

1000 ml di glucosio con potassio cloruro «II» contengono: potassio cloruro g 3,0, glucosio monoidrato g 110,0, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Titolare A.I.C.: I.Ri.S. Biomedica industria ricerca Sud S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale Zona industriale, Senise (Potenza), codice fiscale n. 00993380765.

Numeri di A.I.C.:

«I» flacone 50 ml 032628012/G (in base 10) 0Z3R9D (in base 32);

«I» flacone 100 ml 032628024/G (in base 10) 0Z3R9S (in base 32);

«I» flacone 250 ml 032628036/G (in base 10) 0Z3RB4 (in base 32);

«I» flacone 500 ml 032628048/G (in base 10) 0Z3RBJ (in base 32);

«I» sacca PVC 100 ml 032628051/G (in base 10) 0Z3RBM (in base 32);

«I» sacca PVC 250 ml 032628063/G (in base 10) 0Z3RBZ (in bas 32);

«I» sacca PVC 500 ml 032628075/G (in base 10) 0Z3RCC (in base 32);

«I» sacca PVC 1000 ml 032628087/G (in base 10) 0Z3RCR (in base 32);

«II» flacone 50 ml 032628099/G (in base 10) 0Z3RD3 (in base 32);

«II» flacone 100 ml 032628101/G (in base 10) 0Z3RD5 (in base 32);

«II» flacone 250 ml 032628113/G (in base 10) 0Z3RDK (in base 32);

«II» flacone 500 ml 032628125/G (in base 10) 0Z3RDX (in base 32);

«II» sacca PVC 100 ml 032628137/G (in base 10) 0Z3RF9 (in base 32);

«II» sacca PVC 250 ml 032628149/G (in base 10) 0Z3RFP (in base 32);

«II» sacca PVC 500 ml 032628152/G (in base 10) 0Z3RFS (in base 32);

«II» sacca PVC 1000 ml 032628164/G (in base 10) 0Z3RG4 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Zona industriale, Senise (Potenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Estratto decreto n. 61/1997 del 21 febbraio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEO CEPACOL», nella confezione astuccio 24 pastiglie «Eucaliptolo-mentolo» precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14854 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via R. Lepetit, 8, Lainate, (Milano), codice fiscale 00795960152.

Numero A.I.C.: 032242024 (in base 10) 0YRYC8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. - Cincinnati - Ohio (U.S.A.).

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 62/1997 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEO CEPACOL», nella confezione astuccio 24 pastiglie in blister precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 10846 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: cetilpiridinio cloruro.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via R. Lepetit, 8, Lainate, (Milano), codice fiscale 00795960152.

Numero A.I.C.: 032242012 (in base 10) 0YRYBW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. - Cincinnati - Ohio (U.S.A.).

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 63/1997 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RESINA CARBOLICA DENTILIN GHIMAS», nella confezione soluzione fialoide 1 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9738 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: guaiacolo; lidocaina HCl.

Titolare A.I.C.: Ghimas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Renato Fucini, 2, Casalecchio di Reno (Bologna), codice fiscale 00290990373.

Numero A.I.C.: 032195012 (in base 10) 0YQJG4 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ghimas S.p.a. - Via R. Fucini, 2 - Casalecchio di Reno (Bologna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 64/1997 del 21 febbraio 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «RESINA CARBOLICA DENTILIN GHIMAS», nella confezione soluzione flacone 20 g precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9738 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 d.l.vo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: guaiacolo; lidocaina HCl.

Titolare A.I.C.: Ghimas S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Renato Fucini, 2, Casalecchio di Reno, (Bologna), codice fiscale 00290990373.

Numero A.I.C.: 032195024 (in base 10) 0YQJGJ (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ghimas S.p.a. - Via R. Fucini, 2 - Caselecchio di Reno (Bologna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 77/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 85», con variazione della denominazione in «SIMPOTTANTACINQUE», nella confezione soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14099 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate:

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro; Clorexidina digluconato; Alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale del Lavoro n. 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

Numero A.I.C.: 033057011 (in base 10) 0ZJU7M (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo; Esoform S.r.l. - Rovigo;

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2 comma *a)* ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 78/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «SIMP 85», con variazione della denominazione in «SIMPOTTANTACINQUE», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 14099 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; clorexidina digluconato; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale del Lavoro n. 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

Numero A.I.C.: 033057023 (in base 10) 0ZJU7Z (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo; Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 79/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESO ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «ESOALCOLICO», nella confezione «incolore» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15211 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizone: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale del Lavoro n. 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

Numero A.I.C.: 033109036 (in base 10) 0ZLF1D (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo; Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 80/1997 del 1° marzo 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESO ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «ESOALCOLICO», nella confezione «incolore» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15211 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viale del Lavoro n. 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

Numero A.I.C.: 0331090246 (in base 10) 0ZLF10 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo; Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8 comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 81/1997 del 1° marzo 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «ESO ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «ESOALCOLICO», nella confezione «incolore» soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 15211 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio cloruro; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Esoform S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale del Lavoro, 10, Rovigo, codice fiscale 00352000293.

N. A.I.C.: 033109012 (in base 10) 0ZLF0N (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 82/1997 del 1° marzo 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FERTOMCIDINA U», nella confezione soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 3743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: acido salicilico; sodio ioduro.

Titolare A.I.C.: Theriaca S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgio Vasari, 4, Roma, codice fiscale 08427210581.

N. A.I.C.: 033205030 (in base 10) 0ZPBT6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 83/1997 del 1° marzo 1997

E autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FERTOMCIDINA U», nella confezione soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 3743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: acido salicilico; sodio ioduro.

Titolare A.I.C.: Theriaca S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgio Vasari, 4, Roma, codice fiscale 08427210581.

N. A.I.C.: 033205016 (in base 10) 0ZPBSS (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 84/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «FERTOMCIDINA U», nella confezione soluzione flacone 200 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 3743 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 decreto legislativo n. 178/91, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: acido salicilico; sodio ioduro.

Titolare A.I.C.: Theriaca S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Giorgio Vasari, 4, Roma, codice fiscale 08427210581.

N. A.I.C.: 033205028 (in base 10) 0ZPBT6 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Ramini S.r.l. - Roma.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 decreto legislativo n. 539/92.

Estratto decreto n. 85/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione «incolore» soluzione flacone 500 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16772 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le seguenti specificzioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio clururo; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 033115054 (in base 10) 0ZLLXG (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetta a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 86/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione «incolore» soluzione flacone 1000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16772 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le seguenti specificzioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio clururo; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 033115066 (in base 10) 0ZLLXU (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetta a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 87/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «NEOFARM ALCOLICO INCOLORE», con variazione della denominazione in «NEOMEDIL», nella confezione «incolore» soluzione flacone 250 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 16772 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le seguenti specificzioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: benzalconio clururo; alcool etilico.

Titolare A.I.C.: Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in via E. Fermi, 15, Pescantina (Verona) frazione Settimo, codice fiscale 00133360081.

N. A.I.C.: 033115041 (in base 10) 0ZLLX1 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Farmec S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetta a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 91/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GOLA GOLA», con variazione della denominazione in «POLIGOL», nella confezione soluzione flacone 150 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7965 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le seguenti specificzioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti s.n.c., Baranzate di Bollate, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 033107020 (in base 10) 0ZLC2D (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. ", comma *a)*, ed art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 92/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «GOLA GOLA», con variazione della denominazione in «POLIGOL», nella confezione soluzione flacone 100 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7965 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, del decreto legislativo n. 178/1991, con le seguenti specificzioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: iodopovidone.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti s.n.c., Baranzate di Bollate, codice fiscale 00867200156.

N. A.I.C.: 033107018 (in base 10) 0ZLC2B (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Montefarmaco S.p.a., Pero (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993; classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3, del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima dalla data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alle società titolari dell'A.I.C.

97A2542

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Iniziative finanziarie S.p.a. società fiduciaria e di revisione», in Milano, ora Iniziative oftalmologiche S.p.a., in Napoli.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1997 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 3 luglio 1989, alla società «Iniziative finanziarie S.p.a. società fiduciaria e di revisione», con sede in Milano, ora Iniziative oftalmologiche S.p.a., con sede in Napoli, iscritta presso il registro delle imprese presso la CCIAA di Napoli in data 19 febbraio 1996, al n. 6486/1995, codice fiscale 08811050155, è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

97A2587

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Savos», con sede in Muravera (Cagliari), costituita il 24 luglio 1989 per rogito notaio dot. Maurizio Anni, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Antonio Deplano, via del Canneto, 8/*A*, Cagliari.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa Politransud 44, con sede in Sabaudia (Latina), costituita il 22 agosto 1989 per rogito notaio dott. Giuseppe Celeste, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il rag. Salvatore Gatto, via Priverno, 24 Latina.

97A2588

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 aprile 1997

Dollaro USA	1662,78
ECU	1934,81
Marco tedesco	994,19
Franco francese	295,19
Lira sterlina	2735,11
Fiorino olandese	883,56
Franco belga	48,183
Peseta spagnola	11,744
Corona danese	260,93
Lira irlandese	2628,36
Dracma greca	6,261
Escudo portoghese	9,900
Dollaro canadese	1198,49
Yen giapponese	13,585
Franco svizzero	1148,96
Scellino austriaco	141,25
Corona norvegese	247,16
Corona svedese	219,10
Marco finlandese	333,89
Dollaro australiano	1306,78

97A2646

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare: D01B «geologia stratigrafica e sidementologia», per la disciplina «geologia»;

settore scientifico-disciplinare: D03A «mineralogia», per la disciplina «mineralogia».

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», per la disciplina «statistica».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M02A «storia moderna», per la disciplina «storia moderna».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato», per la disciplina «Istruzioni di diritto privato».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A2590

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: L09A «glottologia e linguistica», per la disciplina «glottologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

97A2591

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questa Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare: M02A «storia moderna», per la disciplina «storia moderna».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria nel bilancio dell'Ateneo.

97A2592

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro degli affari esteri concernente: «Limitazioni di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Comodoro Rivadavia (Brasile)». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997).

Nel titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 50, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... in Comodoro Rivadavia (*Brasile*)», leggasi: «... in Comodoro Rivadavia (*Argentina*)»; inoltre, sempre a pag. 50, seconda colonna, al primo rigo del testo dell'estratto, dove è scritto: «La sig.ra Ana Maria D'Alessandro, vice console onorario in Comodoro Rivadavia (*Brasile*), ...», leggasi: «La sig.ra Ana Maria D'Alessandro, vice console onorario in Comodoro Rivadavia (*Argentina*), ...».

97A2554

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, 28 novembre 1996 concernente: «Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 13 dicembre 1996).

Nel provvedimento citato in epigrafe, riportato a pag. 36 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nell'allegato 1, alla voce: «Specialità», quinto rigo, dove è scritto: «*Ferron*», leggasi: «*Fepron*».

97A2593

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500